



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 44/10
di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:
"Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/6/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/6/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	16/06/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P.L. n. 44/10^ pag. 3

Normativa nazionale

Legge n 74-2001 recante Disposizioni per favorire l'attività svolta del Corpo nazionale soccorso alpino pag. 7

Legge n 162-1992 recante Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale soccorso alpino pag. 10

Legge n 383-2000 recante Disciplina delle associazioni di promozione sociale pag. 12

Legge n 289-2002 recante Legge finanziaria 2003 pag. 13

Legge n 225-1992 recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile pag. 14

DPR n 194-2001 recante Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile pag. 57

D L n 343-2001 recante disposizioni per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile pag. 65

Direttiva del PCM 09 novembre 2012 pag. 72

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n 112 pag. 82

Legge n 59-1997 recante Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della PA pag. 88

Normativa regionale

Art. 39 - Statuto della Regione Calabria pag. 133

Regione Calabria - Legge 2 maggio 2013, n. 22 pag. 134

Normativa comparata

Regione Veneto - Legge 11 maggio 2015 n 11 pag. 138

Regione Lombardia - Legge n 5 - 2015 pag. 141

Regione Abruzzo – Legge 17 aprile 2014, n. 20 pag. 142



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

IV COMMISSIONE

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PROPOSTA DI LEGGE N. 44/10[^]

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE G. GIUDICEANDREA, RECANTE:

"POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA NELLE AREE MONTANE".



Proposta di legge n. 44/10^A
di iniziativa del Consigliere G. Giudiceandrea, recante:
“Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane”

RELAZIONE

La Regione Calabria, in conformità alle leggi 21 marzo 2001 n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e 18 febbraio 1992 n. 162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso alpino e speleologico e per le agevolazioni delle relative operazioni di soccorso" e succ. mod. ed integrazioni, nonché in attuazione dell'articolo 29 delle legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003), al fine di migliorare e potenziare il sistema regionale di Protezione Civile per le emergenze di soccorso in aree montane, riconosce la funzione di pubblica utilità delle attività svolte dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, articolazione regionale del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS, avvalendosi della collaborazione e dell'apporto del SASC- CNSAS al fine di garantire le attività di soccorso e prevenzione degli infortuni che si verificano nell'esercizio delle attività alpinistiche, turistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività escursionistica, culturale, professionale e di lavoro, svolta in ambiente montano, ipogeo ed impervio del territorio regionale. Attraverso tale collaborazione con il SASC-CNSAS, la Regione Calabria intende promuovere la conoscenza in tema di Protezione Civile, l'informazione per la prevenzione e la previsione dei rischi nelle aree montane.

Le modalità attuative del rapporto tra Regione Calabria e SASC-CNSAS saranno regolate da apposito regolamento della Giunta regionale e una convenzione definirà le attività e le loro modalità di attuazione nell'ambito del rapporto di collaborazione Regione-SASC.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
 (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale "Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2	La tipologia delle spese non è determinabile in quanto deriverà dalla regolamentazione(commma l) che verrà emanata dalla Giunta Regionale circa i rapporti con il SASC-CNSAS e a seguito della stipula di apposita convenzione (comma 2)	C	P	€ 80.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

- tetto di spesa: è individuato un limite massimo di risorse disponibili, accompagnato da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione. Ciò, considerando le uscite annuali effettuate nel 2014 e pari circa a 80, con una media di costo intervento pari ad euro 1000, includendo in queste i costi per i corsi di aggiornamento, acquisto materiali e rimborsi spese.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 201...	Anno 201...	Totale
6.2.01.07/62010723	30.000,00			
7.1.01.01/2141103	50.000,00			
Totale	80.000,00			

Art. 1
(Finalità)

**Proposta di legge n. 44/10^****di iniziativa del Consigliere G. Giudiceandrea, recante:****“Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane”**

1. La Regione Calabria, ai sensi della legge 21 marzo 2001 n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico", dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", dell'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile"; dell'articolo 5 comma 2 del D.L. 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401 e s.m.i. "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile", del DLGS. 31 marzo 1992 n. 112, attuazione della legge n. 59/1997, al fine di migliorare e potenziare il sistema regionale di Protezione Civile per le emergenze di soccorso in aree montane, riconosce la funzione di pubblica utilità delle attività svolte dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, articolazione regionale del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS.
2. La Regione Calabria si avvale della collaborazione e dell'apporto del SASC-CNSAS al fine di garantire le attività di soccorso e prevenzione degli infortuni che si verificano nell'esercizio delle attività alpinistiche, turistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività escursionistica, culturale, professionale e di lavoro, svolta in ambiente montano, ipogeo ed impervio del territorio regionale.
3. La Regione Calabria promuove la conoscenza in tema di Protezione Civile, l'informazione per la prevenzione e la previsione dei rischi nelle aree montane, avvalendosi della collaborazione del SASC-CNSAS.

Art. 2

(Rapporti tra Regione Calabria e SASC-CNSAS)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento le modalità attuative del rapporto tra la Regione Calabria e il SASC-CNSAS, in funzione dell'ottimizzazione della gestione delle risorse in caso di interventi in emergenza in aree montane, impervie e ipogee, verificando i necessari requisiti di idoneità tecnico operativa ed ogni altro elemento determinato dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria e di Protezione Civile.
2. La Regione Calabria attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, definisce con apposita convenzione, da stipularsi con gli organi competenti del SASC-CNSAS entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e avente cadenza triennale prorogabile, le attività e le loro modalità di attuazione nell'ambito del rapporto di collaborazione Regione Calabria - SASC.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, devono, altresì, essere determinate le modalità per l'utilizzo da parte del SASC-CNSAS di strutture e mezzi messi a disposizione dalla Protezione Civile per gli interventi di soccorso e di emergenza comprese la ricerca di persone disperse o scomparse; analogamente sarà regolamentata la disponibilità e il potenziamento di unità cinofile dal SASC-CNSAS, addestrate per la ricerca in superficie.
4. Nella convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, inoltre, vengono definiti accordi e protocolli operativi al fine di assicurare l'ottimizzazione della possibile contestuale operatività tra la Protezione Civile e il SASC-CNSAS.

Art. 3

(Prestazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 marzo 2001 n. 74 e dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le attività di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo e impervio, sono coordinate dal SASC in quanto articolazione territoriale regionale del Club Alpino italiano, Corpo Nazionale del soccorso alpino.
2. Per favorire il migliore espletamento del recupero, del soccorso e del trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e impervio del territorio regionale, la Regione Calabria si avvale della collaborazione del SASC-CNSAS; le modalità e i contenuti della collaborazione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), realizzati presso le aziende sanitarie individuate nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie possono avvalersi del personale del SASC-CNSAS in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui alla legge 21 marzo 2001 n.74.

Art. 4

(Logo)



Proposta di legge n. 44/10^A
di iniziativa del Consigliere G. Giudiceandrea, recante:
“Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane”

1. Gli operatori del SASC-CNSAS nell'espletamento dei servizi di urgenza ed emergenza poste in essere sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la Regione Calabria - Servizio Sanitario regionale e il SASC-CNSAS, adottano sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione, il proprio logo di identificazione.

Art. 5

(Sostegno alle attività del SASC-CNSAS)

1. Il SASC-CNSAS presenta con cadenza annuale alla Presidenza della Giunta Regionale Dipartimento protezione Civile, il programma delle attività ed il resoconto dettagliato di quanto realizzato.
2. La Regione Calabria sostiene annualmente le spese direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

Art. 6

(Finanziamento delle attività)

La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS ed in particolare:

- a) Le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge n. 74/2001;
- b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASC-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASC-CNSAS;
- c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASC-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;
- d) le spese relative all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASC-CNSAS;
- e) Le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 7

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dall'esercizio finanziario 2015 nell'ambito della programmazione degli interventi di cui all'U.P.B. 6.2.01.07 capitolo n. 62010723 "Misure a sostegno delle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale" per un importo pari a euro 30.000,00 e nell'ambito della programmazione degli interventi di cui all'U.P.B. 7.1.01.01 capitolo n. 2141103 "Fondo regionale per la protezione civile spese per l'organizzazione del servizio e per la programmazione degli interventi" per un importo pari ad euro 50.000,00.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria .

Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante: "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico".

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 2001, n. 74.

1. Finalità ed oggetto.

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla *legge 26 gennaio 1963, n. 91*, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi ⁽²⁾.

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

(2) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. Rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso ⁽³⁾.

(3) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. Attività del CNSAS.

1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.

4. Attività specialistiche.

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.
- 5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

5. Scuole nazionali.

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

6. Figure professionali specialistiche.

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

- f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
 - g) tecnico di soccorso speleologico;
 - h) tecnico di soccorso in forra;
 - i) direttore delle operazioni di soccorso.
-

7. Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

8. Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

Legge 18 febbraio 1992, n. 162 recante: "Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300 milioni annue, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 2001, n. 74.

2. 1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;

b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;

c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria⁽³⁾.

(3) Il regolamento è stato approvato con D.M. 24 marzo 1994, n. 379.

3. 1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo^{(4) (5)}.

(4) Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 2001, n. 74.

(5) Per l'integrazione del contributo annuo di cui al presente comma 4 dell'art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

4. 1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

5. 1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge n. 383/2000 recante: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 300.

(...)

29. Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

(...)

Legge n. 289/2002 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(...)

Capo VI - Altri interventi

80. Misure di razionalizzazione diverse.

(...)

39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al *Bergrettungs - Dienst* (BRD) dell'*Alpenverein Südtirol* (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

(...)

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. Servizio nazionale della protezione civile.

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale (3).

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4) (5) (6).

(3) Il presente comma era stato modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. La modifica non è più prevista nel testo del citato numero 1) dopo la conversione in legge del suddetto D.L. n. 59/2012.

(4) Il presente comma era stato modificato dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. La modifica non è più prevista nel testo del citato numero 2) dopo la conversione in legge del suddetto D.L. n. 59/2012.

(5) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(6) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

1-bis. Servizio nazionale della protezione civile (7).

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(7) Articolo premesso dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(8) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(9) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

3. Attività e compiti di protezione civile ⁽¹⁰⁾.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ⁽¹¹⁾.

(10) Articolo così sostituito dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(11) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

3-bis. Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ⁽¹²⁾.

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al

preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al *decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*, e al *decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 dicembre 2000, n. 365*, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza ⁽¹³⁾.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e del *decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(12) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 settembre 2012.

3-ter. Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze ⁽¹⁴⁾.

1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'*articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'*articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002*. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(14) Articolo inserito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

[1. Il Dipartimento della protezione civile predispose, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'*articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato] ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

(15) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quinquies*, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni ⁽²⁰⁾.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata ⁽²¹⁾.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari ⁽²²⁾.

3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione] ⁽²³⁾.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente ⁽²⁴⁾.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione ⁽²⁵⁾.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi ⁽²⁶⁾.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ⁽²⁷⁾.

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali ⁽²⁸⁾.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli *articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e dell'*articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, rendicontano, entro il quarantesimo giorno ⁽²⁹⁾ dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'*articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-*quater* ⁽³⁰⁾.

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo ⁽³¹⁾.

5-*quater*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'*articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita ⁽³²⁾.

5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 luglio 1991, n. 195*, come determinate dalla tabella C della *legge 24 dicembre 2012, n. 228*. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'*articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'*articolo 28 della legge n. 196 del 2009* è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la

copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'*articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

5-sexies. Il Fondo di cui all'*articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1966, n. 1142*, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'*articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261*. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'*articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142* ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo ⁽⁴¹⁾.

(17) Comma sostituito dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(18) Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

- (20) Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (21) Comma modificato dalla lett. a) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e sostituito dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (22) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (23) Comma abrogato dal numero 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (24) Comma così sostituito dal numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (25) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (26) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (27) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (28) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, e poi così modificato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo integrato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.
- (29) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.
- (30) Il presente comma - aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituito dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - è stato così modificato dal numero 8) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Per lo schema di rendiconto previsto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2009.
- (31) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (32) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal numero 9) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.
- (33) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e sostituito dal n. 10) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.
- (34) Per il rifinanziamento del Fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 694, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
- (35) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.

(37) Comma aggiunto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 giugno 2014, n. 93.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 ottobre 2014.

(39) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(40) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(41) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽⁴²⁾.

(42) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.

[1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile]⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

(43) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Peraltro, il citato art. 87 è stato successivamente abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(44) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

8. Consiglio nazionale della protezione civile.

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio ⁽⁴⁵⁾.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
- d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾

(45) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 50.

(46) Il Consiglio nazionale della protezione civile è stato soppresso dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(47) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

(48) Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione prevista dal presente articolo vedi il regolamento approvato con D.M. 18 maggio 1998, n. 429.

(49) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

10. Comitato operativo della protezione civile.

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

- a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
- b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni ⁽⁵⁰⁾.

(50) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

11. Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;

I) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile ⁽⁵¹⁾.

(51) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781 e l'art. 1 O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956.

12. Competenze delle regioni.

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia ⁽⁵²⁾.

(52) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

13. Competenze delle province.

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli *articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto ⁽⁵³⁾.

(53) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

14. Competenze del prefetto.

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
 - a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ⁽⁵⁴⁾;
 - b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia ⁽⁵⁵⁾;
 - c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
 - d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 ⁽⁵⁶⁾.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso ⁽⁵⁷⁾.

(54) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(55) Lettera così sostituita dal numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(56) Comma così modificato dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(57) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile ⁽⁵⁸⁾.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale ⁽⁵⁹⁾.
- 3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali ⁽⁶⁰⁾.
- 3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti ⁽⁶¹⁾.
- 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽⁶²⁾.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile ⁽⁶³⁾.

(58) Comma così modificato dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(59) Comma così modificato dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Vedi, anche, il comma 112 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56.

(60) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Vedi, anche, il comma 112 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56.

(61) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Vedi, anche, il comma 112 dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56.

(62) Comma aggiunto dal numero 2-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(63) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante ⁽⁶⁴⁾.

(64) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività ⁽⁶⁵⁾.

(65) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

18. Volontariato.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge ⁽⁶⁶⁾.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica ⁽⁶⁹⁾;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ⁽⁷⁰⁾;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'*articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 1984, n. 363*, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613* ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾.

(66) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(67) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(68) Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

(69) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(70) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(71) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(72) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

19. Norma finanziaria.

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 agosto 1982, n. 547*, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁽⁷³⁾.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1 ⁽⁷⁴⁾.

5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾.

(73) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 8-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(74) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(75) Comma aggiunto dall'art. 8-ter, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(76) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 30, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

20. Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile ⁽⁷⁷⁾.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni ⁽⁷⁸⁾.

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51 ⁽⁷⁹⁾

(77) Articolo così sostituito dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 8 marzo 2013.

(79) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

21. Abrogazione delle norme incompatibili.

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge ⁽⁸⁰⁾.

(80) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies) ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1031	Spese per acquisto di beni e servizi
1034	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1055	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1060	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo

1225	Spese per i servizi sociali e benessere del personale
1226	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1231	Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
1235	Manutenzione ordinaria degli immobili
1240	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1248	Spese per acquisto di beni e servizi
1255	Spese per acquisto di beni e servizi
1257	Spese per acquisto di beni e servizi
1274	Spese per le convenzioni con medici civili generici e specialistici per integrare la composizione delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore ai fini degli accertamenti sanitari in materia di pensioni di guerra, per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e della inidoneità e inabilità per infermità non dipendenti da cause di servizio, per gli accertamenti sanitari eseguiti nei confronti del personale scolastico; spese per le indennità di missione effettuate per ragioni di servizio; spese per pagamento dei compensi spettanti ai sanitari rappresentanti delle categorie di invalidi; spese per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali, per l'espletamento delle attività peritali, per le indennità di missione spettanti agli operatori sociali ed esperti per le attività di accertamento dell'handicap; spese per le attività di studio e progettazione connesse al funzionamento delle Commissioni mediche di verifica; spese per rimborso accertamenti sanitari disposti ai sensi del <i>D.M. 12 febbraio 2004</i>
1284	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1302	Spese per le procedure di reclutamento e selezione del personale del Ministero
1305	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1338	Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
1340	Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
1398	Spese per acquisto di beni e servizi
1400	Spese per acquisto di beni e servizi
1404	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, ivi compreso il Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie e di pubblico indebitamento
1406	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1408	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1409	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1412	Spese per acquisto di beni e servizi
1413	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1419	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1421	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, ivi compreso il Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie e di pubblico indebitamento
1429	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione
1460	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo e manutenzione dei locali ad esso strumentali
1466	Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1468	Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1496	Rimborso alle Poste Italiane S.p.a. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali
1514	Rimborso all'amministrazione dei Monopoli di Stato delle spese sostenute per le attività di interesse generale relative al controllo delle imposte sui tabacchi lavorati, alla gestione dei reperti di contrabbando ed alla salvaguardia dell'ecosistema nelle saline dismesse
1516	Somma da corrispondere all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per il conferimento di due incarichi di livello dirigenziale, nonché fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale
1517	Rimborso all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato delle spese connesse all'espletamento dei compiti in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento
1524	Somma da corrispondere a FINTECNA S.p.a. per la convenzione connessa agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private danneggiate o distrutte dagli eventi sismici della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009
1525	Spese di funzionamento dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura
1539	Esecuzione accordo italo-ungherese ratificato con legge n. 440/1989 - Rimborso all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. delle agevolazioni tariffarie per il trasporto delle merci
1560	Spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa
1575	Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1586	Somme da corrispondere all'INPS per indebite prestazioni pensionistiche per le quali non è possibile l'eventuale recupero
1590	Spese per le consulenze da acquisire per la gestione delle società partecipate dal Tesoro e dagli enti pubblici, nonché per l'acquisizione di quote di partecipazione in società di capitali e spese di pubblicità connesse a tale gestione
1597	Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per i giovani
1605	Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
1606	Spese di funzionamento degli uffici della Banca mondiale
1611	Sovvenzione all'Istituto agronomico per l'oltremare in applicazione del biennio economico del c.c.n.l.
1613	Contributi ad enti, istituti, Associazioni, fondazioni ed altri Organismi
1639	Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti
1642	Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime
1644	Spese per il funzionamento di uffici all'estero, di Commissioni, delegazioni ed altri Organi costituiti per dare esecuzione al Trattato di pace e agli accordi internazionali connessi col Trattato medesimo
1645	Spese connesse alle attività di comunicazione, per iniziative in materia di relazioni pubbliche e per pubblicazioni; spese di rappresentanza; spese per l'organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni, congressi, mostre, Organismi nazionali ed internazionali ed altre manifestazioni nell'ambito delle attività di enti, Comitati e gruppi di lavoro
1670	Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento, nonché alle spese riservate per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
1680	Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica
1702	Spese di funzionamento dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture

1707	Spese di funzionamento del DIGITPA
1723	Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
1733	Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
1896	Somma da erogare per il finanziamento del CONI
1908	Contributo all'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica
2102	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia
2106	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù
2107	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sviluppo e competitività del turismo
2108	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità
2111	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport
2113	Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga
2115	Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
2116	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare progetti sperimentali volti a diffondere le metodologie di valutazione tra le amministrazioni, sviluppare la formazione del personale, metodologie della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini e migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione
2117	Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Organismo centrale per l'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione delle amministrazioni pubbliche
2118	Spese di funzionamento dell'ufficio dell'autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
2141	Rimborso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed alla Banca d'Italia per le spese sostenute per i servizi e le prestazioni attinenti all'attività della cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato, nonché per l'uso dei locali concessi
2156	Intervento contributivo per i Fondi gestori di previdenza complementare dei pubblici dipendenti
2160	Spese di funzionamento della Corte dei conti
2170	Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali
2175	Fondo da ripartire costituito dagli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario
2182	Spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia
2183	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria
2185	Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale
2188	Spese per le forniture da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per tutte le amministrazioni statali
2192	Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
2194	Spese di funzionamento dell'Ente nazionale italiano del turismo
2195	Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
2604	Providenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2626	Spese per acquisto di beni e servizi
2640	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione del tesoro - di Consigli, Comitati e Commissioni
2643	Spese per acquisto di beni e servizi
2645	Spese connesse alla realizzazione delle attività di analisi e valutazione della spesa
2652	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione dei contratti stipulati dalla Ragioneria generale dello Stato
2696	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa
2705	Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambin Gesù
2707	Somma da assegnare ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali
2735	Somma da assegnare alle regioni per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali
2780	Fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali
2813	Fondo occorrente per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali
2814	Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma «PHARE» dell'Unione europea
2817	Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a Statuto ordinario
2818	Fondo da ripartire per il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e Organismi pubblici
2819	Fondo da ripartire per il riconoscimento delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze armate di Polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di Polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio
2820	Somma da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale
2821	Fondo da ripartire per il rimborso delle spese sostenute dalle aziende sanitarie locali per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni assenti dal servizio per malattia
2827	Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute
2837	Fondo da destinare alla revisione degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica
2856	Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo
2857	Fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del Federalismo amministrativo
3004	Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace
3029	Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti delle amministrazioni incaricati della progettazione di opere pubbliche
3030	Somma da erogare alle amministrazioni pubbliche per il rimborso degli oneri sostenuti dalla società Poste Italiane S.p.a. per la corresponsione degli emolumenti al personale comandato
3033	Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici
3037	Fondo da ripartire per l'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, in relazione agli oneri del personale dipendente per il biennio contrattuale 2004-2005
3039	Fondo da ripartire per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del Ministero della difesa, comparto difesa e sicurezza,

	della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del corpo della Guardia di finanza nonché per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il finanziamento del fondo di garanzia
3041	Fondo per la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato
3044	Somma da utilizzare per il sostegno all'istruzione attraverso il finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio ovvero attraverso la fruizione della borsa di studio mediante detrazione di imposta per una somma equivalente
3071	Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili
3075	Fondo per interventi strutturali di politica economica
3095	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3515	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
3518	Spese per acquisto di beni e servizi
3535	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3536	Spese per funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3538	Spese per il servizio riscossione tributi aziende concessionarie, esattori delle imposte dirette ed agenti della riscossione
3541	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per crediti d'imposta derivanti dalla cessione di beni di interesse culturale in luogo del pagamento di imposte
3549	Spese occorrenti per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali nei settori diversi dalla sanità
3551	Spese per il funzionamento delle Commissioni tributarie, della Commissione tributaria centrale e dell'ufficio del massimario, ivi compresi i compensi al personale di segreteria, ai consulenti tecnici. Le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione finanziaria
3552	Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie
3565	Somma da versare all'entrata per gli aggi trattenuti dagli agenti della riscossione
3578	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
3822	Somma occorrente per la compensazione a favore delle regioni a Statuto ordinario degli oneri derivanti dalla fruizione da parte delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
3855	Somma da versare alla RAI per l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni concessa agli anziani a basso reddito e ai centri sociali per anziani
3862	Somma da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti, rispettivamente dalle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi in relazione ai contributi previsti come incentivi alla rottamazione, ovvero dai venditori per la sostituzione di motocicli appartenenti alla categoria «Euro 0» con motocicli di categoria «Euro 3», nonché dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «Euro 0» o «Euro 1»
3868	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
3886	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti per il riscaldamento alimentato con biomassa
3890	Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate
3901	Somma da erogare all'ente pubblico economico «Agenzia del Demanio»
3902	Spese di funzionamento della società di gestione del risparmio o delle società a cui sono conferiti o trasferiti beni immobili dello Stato ad uso diverso da quello residenziale
3911	Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia del territorio
3920	Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Dogane
3935	Spese di funzionamento della scuola superiore dell'economia e delle finanze
3936	Somma da assegnare alla scuola superiore dell'economia e delle finanze per l'attuazione di un programma straordinario di qualificazione e formazione del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali ai fini del contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, nonché con riferimento alla riutilizzazione commerciale di atti, dati e informazioni catastali ed ipotecarie
4208	Provvidenze a favore del personale militare e salariato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4210	Sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio o per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
4211	Sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo
4227	Provvidenze a favore del personale militare e salariato in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4228	Assicurazione contro la responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dagli appartenenti al corpo della Guardia di finanza nello svolgimento della propria attività istituzionale
4230	Spese per acquisto di beni e servizi
4233	Sussidi alle famiglie del personale deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio o per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
4234	Sovvenzioni all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo
4242	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di Consigli, Comitati e Commissioni
4245	Manutenzione ordinaria degli immobili
4246	Manutenzione ordinaria degli immobili
4251	Spese riservate per l'attività informativa
4254	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dal comando generale della Guardia di finanza
4256	Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale militare in seno agli Organismi di rappresentanza e per il funzionamento degli stessi Organismi
4259	Anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa
4261	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del corpo della Guardia di finanza
4263	Assicurazione contro la responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dagli appartenenti al corpo della Guardia di finanza nello svolgimento della propria attività istituzionale
4264	Spese per acquisto di beni e servizi
4265	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di Consigli, Comitati e Commissioni
4266	Spese riservate per l'attività informativa

4267	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dal comando generale della Guardia di finanza
4268	Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale militare in seno agli Organismi di rappresentanza e per il funzionamento degli stessi Organismi
4270	Anticipazioni agli enti amministrativi per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa
4272	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del corpo della Guardia di finanza
4276	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
4278	Spese per il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale
4279	Spese per l'acquisto di beni e servizi
4280	Spese per il potenziamento dei servizi del corpo della Guardia di finanza
4287	Fondo necessario al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
4291	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informatico
4295	Spese per il reclutamento, la formazione e l'addestramento del personale
4299	Fondo per il miglioramento del livello di efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al corpo della Guardia di finanza ed in particolare alla lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi fiscali
4315	Spese per i servizi tecnico-specialistici
4330	Spese per il potenziamento dei servizi del corpo della Guardia di finanza
4438	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4461	Spese per acquisto di beni e servizi
4462	Manutenzione ordinaria degli immobili
4463	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Avvocatura dello Stato - di Consigli, Comitati e Commissioni
4490	Spese per studi, progettazione, impianto e gestione di sistemi di elaborazione elettronica di dati e servizi istituzionali
5200	Spese di funzionamento del centro di formazione e studi - FORMEZ
5210	Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche
5211	Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
5217	Spese di funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione
6856	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
7001	Spese per lo sviluppo del sistema informatico
7010	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7016	Spese per lo sviluppo del sistema informatico
7018	Spese per l'acquisto di beni e servizi
7020	Spese per lo sviluppo del sistema informatico
7026	Spese per lo sviluppo del sistema informatico e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7030	Spese per lo sviluppo del sistema informatico e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7031	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7033	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7050	Spese per lo sviluppo del sistema informatico e manutenzione straordinaria dei locali ad esso strumentali
7122	Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie
7123	Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di opere specifiche
7256	Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo
7282	Fondo per l'agevolazione dei piani di rientro dei comuni in gestione commissariale straordinaria
7284	Fondo per la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti in relazione all'acquisizione di proprietà fondiaria
7285	Somma da assegnare al comune di Roma per interventi infrastrutturali
7289	Contributo al centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico
7310	Fondo integrativo speciale per la ricerca
7325	Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra
7330	Contributo annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ
7342	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7365	Somma da corrispondere all'ANAS S.p.a. in conseguenza della presa in carico dei tratti stradali dismessi dalle regioni a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale
7380	Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia
7394	Somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del «Made in Italy»
7442	Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria
7460	Spese per lo sviluppo del sistema informatico, ivi compresa la manutenzione straordinaria della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa
7464	Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica
7513	Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica Slovena
7518	Somma da erogare per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia
7544	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7547	Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Federalismo amministrativo
7585	Fondo per la realizzazione del Sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle Entrate e SOGEI; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati
7589	Fondo da ripartire per gli oneri connessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche
7603	Somma occorrente per la sottoscrizione di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati
7751	Acquisto e costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari. Ristrutturazione e ammodernamento degli edifici esistenti
7754	Somma da attribuire all'Agenzia del Demanio per l'acquisto di beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata
7762	Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informatico del Ministero

7765	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per crediti d'imposta per il cinema
7770	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7789	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno
7799	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca
7802	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti da soggetti che intraprendono nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
7803	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e da altri beneficiari per nuove assunzioni, nonché per nuovi contratti relativi ad attività di ricerca scientifica
7804	Somma da versare al bilancio dello Stato per i crediti di imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica-produttiva
7805	Somma da destinare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per la realizzazione del servizio di documentazione tributaria
7806	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta, fruiti dalle imprese agricole che effettuano, in tutto il territorio nazionale, investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
7807	Somma da versare al bilancio dello Stato per la concessione di crediti di imposta alle imprese agricole
7809	Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti per l'acquisizione dei beni strumentali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
7827	Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo
7830	Spese per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informativo
7839	Acquisto di macchine da scrivere, arredamento uffici e locali, spese per impianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre
7855	Acquisto di macchine, arredamento uffici e locali. Spese per impianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre
7892	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie
7895	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
9001	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1025	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1091	Spese per acquisto di beni e servizi
1150	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1214	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1220	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti e contro i rischi per danni a persone e cose derivanti dall'effettuazione del telelavoro
1227	Spese per acquisto di beni e servizi
1231	Spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori anche in relazione alle esigenze di collegamento informatico con le Camere di commercio, comprese le spese di funzionamento, acquisto strumenti tecnici ed informatici e quelle relative allo svolgimento di attività di ricerca e studio, di informazione ai consumatori, di prove ed analisi di laboratorio da affidare ad esperti, consulenti o a società specializzate mediante apposito contratto
1232	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1335	Spese per acquisto di beni e servizi
1336	Manutenzione ordinaria degli immobili
1372	Spese per lo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1377	Concorso nella spesa dell'Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni
1378	Concorso nella spesa dell'Unione postale universale
1400	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
1712	Concorso nella spesa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Conferenza europea poste e telecomunicazioni e dell'Unione radiotelevisiva europea
1730	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1735	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1740	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2158	Spese per acquisto di beni e servizi
2159	Spese per acquisto di beni e servizi
2167	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2169	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2216	Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale ceramico
2220	Acquisto beni e servizi
2222	Spese per il funzionamento della Commissione sui ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti
2223	Spese relative ai ricorsi proposti dinanzi alla Commissione incaricata del contenzioso relativo ai provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi
2224	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2225	Spese per acquisto di beni e servizi
2228	Spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive da affidare ad esperti o a società specializzate mediante appositi contratti, comprese le spese di funzionamento e di acquisto di strumenti tecnici informatici
2234	Elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive - Comprese le spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale e della relativa struttura di supporto - e coordinamento degli interventi nei settori aeronautico ed elettronico
2243	Spese per il funzionamento del punto di contatto nazionale OCSE
2246	Spese relative alla struttura di cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
2247	Spese per il funzionamento dello sportello per informazioni concernenti le attività di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di

	restrizione delle sostanze chimiche (Reach)
2248	Spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso I.P.I., incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali
2260	Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per interventi di carattere straordinario in favore di manifestazioni fieristiche
2280	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
2300	Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per operatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento cooperativo
2302	Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito
2385	Spese relative alla lotta per la contraffazione
2408	Spese per l'attuazione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiata tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina
2440	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2499	Spese per acquisto di beni e servizi
2501	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
2505	Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo
2530	Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero in Italia e all'estero
2531	Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero
2645	Spese per acquisto di beni e servizi
2661	Spese per acquisto di beni e servizi
2670	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2700	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo
2751	Spese relative agli adempimenti previsti dalla convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione
3121	Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale
3348	Spese per acquisto di beni e servizi
3350	Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo
3351	Spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali accessori, attrezzi ed utensili di consumo. Spese di esercizio dei mezzi di trasporto adibiti a stazioni mobili. Informatizzazione delle procedure
3352	Spese per il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale, esercizio e manutenzione degli impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali accessori, attrezzi ed utensili di consumo. Spese di esercizio dei mezzi di trasporto adibiti a stazioni mobili. Informatizzazione delle procedure
3509	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3521	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
3533	Spese per acquisto di beni e servizi
3536	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3537	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3540	Spese per acquisto di beni e servizi
3601	Somme occorrenti per l'attuazione dell'accordo relativo al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari
3991	Spese per acquisto di beni e servizi
4091	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4451	Spese per acquisto di beni e servizi
4571	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5235	Spese per acquisto di beni e servizi
7000	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7010	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7031	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7033	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7036	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7037	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7320	Spese per la ricerca scientifica
7325	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7326	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7328	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7339	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7341	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7342	Fondo per la competitività e lo sviluppo
7352	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7370	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7383	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7384	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7426	Interventi in materia di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e l'innovazione e di altre forme di incentivo
7440	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7450	Fondo per la finanza d'impresa
7471	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7476	Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità
7480	Fondo rotativo per le imprese
7481	Somme da destinare alla realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy
7570	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7600	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7609	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7610	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7611	Spese per l'esecuzione dell'accordo di cooperazione Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della Marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito

7623	Acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche
7624	Acquisto ed installazione di apparecchiature, impianti tecnici, accessori e strumenti di misura per i servizi radioelettrici; acquisto di stazioni mobili di controllo delle emissioni radioelettriche; acquisto di sistemi di informatizzazione delle procedure per il controllo delle emissioni radioelettriche
7626	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7630	Contributo all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)
7650	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7890	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7931	Spese per la ricerca scientifica
7934	Spese per la ricerca scientifica
7936	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie
8080	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie
8385	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
8390	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1081	Spese per acquisto di beni e servizi
1151	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1152	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1155	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1161	Fondo da ripartire per l'istituzione e per le esigenze degli uffici periferici del Ministero del lavoro, ecc.
1263	Spese per acquisto di beni e servizi
1342	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1612	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1746	Spese per la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro
2020	Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
2180	Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne
2917	Spese per acquisto di beni e servizi
2920	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2952	Spese per acquisto di beni e servizi
2980	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3111	Spese per acquisto di beni e servizi
3180	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3435	Spese per acquisto di beni e servizi
3437	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3483	Spese per l'integrazione della composizione del CNEL, con i membri designati dall'Osservatorio nazionale del volontariato e dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo
3526	Spese di funzionamento dell'Organo di controllo degli enti non commerciali e delle onlus
3527	Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale
3601	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3671	Fondo da ripartire per le politiche sociali
3689	Spese per acquisto di beni e servizi
3692	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3886	Spese per acquisto di beni e servizi
3889	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3892	Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
3971	Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità
4112	Spese per acquisto di beni e servizi
4150	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4161	Contributo agli enti privati gestori di attività formative
4282	Spese per acquisto di beni e servizi
4293	Spese per il funzionamento - compreso il compenso ai componenti - del nucleo di valutazione della spesa previdenziale
4320	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
4332	Somma da corrispondere per il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
4812	Spese per acquisto di beni e servizi
4825	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
4831	Manutenzione ordinaria degli immobili
4850	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5012	Spese per acquisto di beni e servizi
5025	Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici
5050	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
5061	Spese per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità uomo-donna nel lavoro, nonché del Collegio istruttorio e della relativa segreteria tecnica
5062	Somma da erogare ad imprese, anche in forma cooperativa, i loro Consorzi, gli enti pubblici economici, le Associazioni sindacali dei lavoratori ed i Centri di formazione professionale, per il finanziamento dei progetti di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
5063	Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
5191	Spese per acquisto di beni e servizi
5203	Spese per il funzionamento degli Osservatori nazionali per il volontariato e dell'associazionismo

5230	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
7000	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7050	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7181	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7182	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7251	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7252	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7371	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7490	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7560	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7622	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7681	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7682	Finanziamento delle attività di formazione professionale
7761	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7821	Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro
7901	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7981	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8061	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1081	Spese per acquisto di beni e servizi
1151	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1250	Spese per acquisto di beni e servizi
1350	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1380	Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi e convenzioni internazionali
1411	Indennità e competenze dovute al personale estraneo all'amministrazione
1428	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1451	Spese per acquisto di beni e servizi
1455	Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
1467	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1478	Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura
1501	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti
1515	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1538	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1551	Contributo ai comuni per le spese degli uffici giudiziari
1634	Provvidenze a favore del personale dell'amministrazione penitenziaria in disagiate condizioni economiche o vittime di eventi dannosi sopportati per motivi di servizio
1671	Spese per acquisto di beni e servizi
1687	Manutenzione ordinaria degli immobili
1751	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1761	Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti
1762	Spese per il pagamento di canoni e utenze, spese di pulizia, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, nonché organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario e farmaceutico e assistenza e mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche
1763	Spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole dell'amministrazione penitenziaria
1768	Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento e sistemazione delle strutture penitenziarie. Trattamento socio-sanitario, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Convenzioni con strutture esterne, corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria
2037	Provvidenze a favore del personale della giustizia minorile in disagiate condizioni economiche o vittime di eventi dannosi sopportati per motivi di servizio
2061	Spese per acquisto di beni e servizi
2121	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2131	Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori
2151	Oneri derivanti dalla convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e delle convenzioni in materia di protezione e di rimpatrio dei minori. Attività internazionali
7011	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7190	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7200	Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari
7203	Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi
7211	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti nonché per realizzo di impianti di comunicazione e controllo sulle autovetture e la manutenzione degli stessi, nonché per l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti
7301	Manutenzione straordinaria degli immobili
7321	Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti

7341	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7361	Servizio delle industrie e delle bonifiche agrarie degli Istituti di prevenzione e di pena
7421	Spese per l'acquisto di attrezzature e impianti
7441	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1071	Spese per acquisto di beni e servizi
1081	Spese riservate
1147	Spese per acquisto di beni e servizi
1156	Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all'estero in emergenza
1157	Potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale
1163	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1174	Spese per acquisto di beni e servizi
1205	Spese per acquisto di beni e servizi
1245	Spese per acquisto di beni e servizi
1248	Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1270	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1284	Contributo per spese d'ufficio e di rappresentanza ai titolari degli uffici consolari di 2a categoria
1285	Rimborso spese per visite medico-fiscali effettuate al personale in servizio all'estero e viste per esami medici di controllo
1292	Spese per acquisto di beni e servizi
1296	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1297	Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
1391	Spese per acquisto di beni e servizi
1392	Noleggio, trasporto e installazione di apparecchiature informatiche e per l'automazione degli uffici dell'amministrazione centrale e relativa manutenzione e assistenza tecnica. Produzione di software, addestramento del personale tecnico e degli utenti finali ed avviamento dei sistemi presso l'amministrazione centrale. Funzionamento del C.E.D. e del sistema informativo del Ministero degli affari esteri
1393	Spese per il servizio corrieri
1394	Manutenzione ordinaria degli immobili
1396	Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
1525	Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici
1613	Dotazioni finanziarie per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria
1636	Spese per acquisto di beni e servizi
1675	Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane con attività di servizi esteri
2153	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
2160	Spese per il funzionamento degli uffici all'estero - spese per le spedizioni dei rendiconti dei finanziamenti disposti dalla D.G.C.S. in favore delle rappresentanze diplomatico-consolari
2161	Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia
2164	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili, mobili, arredi e accessori, impianti e macchinari, hardware e software
2165	Noleggi, locazioni e leasing operativi relativi ad impianti, macchinari, hardware, licenze e mezzi di trasporto
2166	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. Sussidi e audiovisivi
2168	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, seminari e conferenze in Italia e all'estero
2169	Spese per studi, ricerche e consulenze con università, istituti ed esperti pubblici e privati, ivi comprese le spese di missione di detti esperti. Spese per pubblicazioni, anche a carattere periodico, per la redazione di articoli e servizi, traduzioni e dattilografia
2170	Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici
2180	Contributi volontari e finalizzati alle Organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, compresa l'Unione europea
2181	Contributi alle Organizzazioni non governative riconosciute idonee per la realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse
2182	Finanziamenti a titolo gratuito attinenti l'elaborazione di studi, la progettazione, interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati anche per ostacolare la produzione della droga, sostegni a programmi di informazione ed iniziative anche di carattere finanziario
2183	Finanziamenti a titolo gratuito per l'attuazione di singoli programmi ed interventi destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie incluse le spese di missione in relazione ai programmi
2184	Finanziamenti per la realizzazione di programmi di formazione a distanza e di programmi di formazione professionale in Italia, per la concessione di borse di studio in Italia e all'estero e per la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
2195	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti, interessi di mora e legali ed accessori, spese di copia, stampa carta bollata, registrazione e varie attinenti ai contratti
2201	Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare
2205	Contributo alle Nazioni Unite
2210	Fondo per lo sminamento umanitario
2301	Spese e contributi derivanti da accordi internazionali
2302	Contributi obbligatori ad Organismi internazionali
2471	Spese per acquisto di beni e servizi
2491	Spese per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri da parte di istituzioni italiane e straniere, nonché per l'organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti stranieri di lingua italiana presso l'università o istituzioni italiane specializzate ivi compresi gli oneri derivanti dal viaggio e dal soggiorno; acquisto di libri e di materiale didattico inclusi i sussidi audiovisivi per le istituzioni straniere; acquisto di libri per aggiornamento biblioteche per gli istituti italiani di cultura; spese di imballaggio e spedizione; convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti nonché spese per l'organizzazione di convegni sulla lingua italiana e

	sull'editoria, ivi incluse le spese di viaggio e soggiorno dei relatori
2560	Spese per acquisto di beni e servizi
2619	Spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali
2741	Contributi ad enti ed altri Organismi
2753	Spese derivanti dalla partecipazione italiana al finanziamento del segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use
2760	Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei programmi bilaterali e degli impegni multilaterali relativi all'attuazione ed allo sviluppo della cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico e agli stessi fini per missioni in Italia e all'estero, per compensi, acquisti e relativa spedizione di apparecchiature e materiali in relazione a ricerche in comune, nonché di pubblicazioni scientifiche e tecnologiche straniere e italiane
2761	Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero
2762	Trasferimenti ai Commissariati del Governo per la partecipazione italiana ad esposizioni internazionali ed universali
3031	Spese per acquisto di beni e servizi
3081	Spese per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) ivi comprese le spese di pubblicità
3086	Rimborso alle società concessionarie dei servizi marittimi dell'onere derivante dalle facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente
3091	Spese per le elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero ivi comprese le spese di pubblicità
3103	Contributi in danaro ai Comitati italiani all'estero - Comites - e per le riunioni annuali dei Comitati dei loro Presidenti
3105	Associazioni ad enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero
3106	Contributo per le riunioni annuali dei Comitati dei Presidenti dei Comites
3122	Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, comprese quelle per studi, indagini, organizzazione e partecipazione a convegni di studio.
3131	Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento
3153	Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie
3341	Spese per acquisto di beni e servizi
3366	Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale per i diritti umani
3381	Contributo straordinario al Comitato atlantico italiano
3396	Contributo connesso all'accordo per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti
3399	Contributo per la partecipazione al Fondo europeo per la gioventù
3415	Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative ed interventi di solidarietà internazionale
3416	Partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO
3421	Contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)
3426	Partecipazione italiana alle iniziative PESD
3620	Spese per acquisto di beni e servizi
3751	Contributo speciale a favore dell'Istituto Italo-Latino-Americano
3752	Spese connesse al Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina
3754	Spese per la partecipazione italiana a progetti e programmi internazionali nel quadro delle questioni globali
3755	Spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di solidarietà internazionale
4505	Spese per acquisto di beni e servizi
4536	Costi di interpretariato a carico dell'Italia a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 1327 del 12 febbraio 2004 concernente l'introduzione dell'accordo sul regime linguistico (Request and Pay) dell'Unione europea allargata
4538	Contributo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi
4539	Concessione di un contributo all'Associazione culturale Villa Vigoni di Menaggio
4543	Spese per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano nei Paesi dell'ex Jugoslavia ed i suoi rapporti con la Nazione di origine
4544	Iniziative in favore della minoranza italiana nei Paesi della ex Jugoslavia da attuare anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti
4545	Contributi ad enti ed Associazioni per interventi volti a favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la Nazione di origine
4547	Spese per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia
4548	Spese e contributi derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad iniziative di solidarietà internazionale
7150	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7168	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7169	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7175	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7200	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7220	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7235	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7240	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7245	Acquisto e relativi oneri accessori, ristrutturazioni e costruzioni e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché ad alloggi per il personale
7248	Dotazione finanziaria in conto capitale per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria
7250	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7255	Manutenzione straordinaria degli immobili
7256	Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
7301	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7950	Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature
8050	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8150	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8350	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
9150	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

1004	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1043	Spese per acquisto di beni e servizi
1170	Spese per acquisto di beni e servizi
1173	Spese per acquisto di beni e servizi
1180	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1186	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1194	Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1195	Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1196	Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1202	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1204	Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
1247	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1256	Manutenzione ordinaria degli immobili
1261	Contributi ad enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1270	Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
1287	Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione
1294	Fondo da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della scuola
1296	Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
1297	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1299	Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie
1308	Posti di assistente di lingue straniere istituiti nelle scuole italiane in esecuzione di accordi culturali o di scambi sul piano bilaterale
1309	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1314	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1315	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1328	Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1330	Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1331	Spese per acquisto di beni e servizi
1350	Partecipazione a progetti internazionali
1392	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1396	Spese per acquisto beni e servizi comparto Ministero
1399	Spese per acquisto di beni e servizi
1408	Sussidi e contributi per il funzionamento e, limitatamente alle regioni a statuto speciale, la manutenzione di palestre e impianti ginnico-sportivo-scolastici
1450	Spese per iniziative finalizzate all'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per l'acquisizione, da parte degli studenti, del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori
1473	Spese per la promozione e l'attuazione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale
1477	Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta
1478	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica
1509	Interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa, scientifica e culturale
1512	Incentivi di natura economica finalizzati alla prosecuzione degli studi da assegnare agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore
1599	Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza
1610	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1626	Funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
1628	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1630	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1637	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1648	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1649	Somma da destinare alla promozione delle eccellenze e del merito per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale
1653	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1659	Spese per acquisto di beni e servizi
1673	Spese per acquisto di beni e servizi
1676	Contratti di collaborazione stipulati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle Accademie di belle arti
1678	Contributo dello Stato per la ricerca scientifica
1679	Contributi ad enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1683	Spese per acquisto di beni e servizi
1684	Spese per acquisto di beni e servizi
1685	Spese per acquisto di beni e servizi
1686	Borse di studio post-laurea
1687	Spese per acquisto di beni e servizi
1689	Spese per acquisto di beni e servizi
1690	Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi comprese quelle di nuove iniziative didattiche
1691	Contributi vari
1692	Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti
1695	Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio
1696	Contributo a favore dei Collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale e finanziamento delle funzioni delegate alla regione autonoma Sardegna in materia di diritto allo studio
1701	Partecipazioni ad Organismi internazionali connesse ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide. Aggiornamento e perfezionamento del personale affidata dal Ministero a università, enti ed istituti
1704	Promozione di iniziative di cooperazione scientifica internazionale
1706	Contributi vari

1709	Assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti nonché per il funzionamento dei Comitati che sovrintendono alle attività medesime
2115	Providenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2135	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2136	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti scolastici
2139	Spese per acquisto di beni e servizi
2164	Spese per acquisto di beni e servizi
2173	Spese per acquisto di beni e servizi
2174	Spese per acquisto beni e servizi
2175	Spese per acquisto beni e servizi
2180	Spese per il funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali, per l'integrazione scolastica, compresi i gettoni di presenza, e le indennità di missione ed i rimborsi delle spese di viaggio agli estranei all'amministrazione
2181	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli regionali dell'istruzione e dei Consigli scolastici locali
2184	Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2185	Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2186	Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2188	Spese per il sostegno agli alunni handicappati
2193	Assegnazione annua a favore della scuola europea di Ispra-Varese
3061	Fondo per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento Slovena nonché per la stampa di libri di testo in lingua Slovena per la scuola dell'obbligo
3112	Spese per l'autonomia dell'istruzione in lingua Slovena
7000	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7070	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature, di mobilio e di dotazioni librerie
7072	Spese per lo sviluppo del sistema informativo comprese quelle relative alla rete informatica della ricerca (Garr)
7100	Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature informatiche finalizzate allo sviluppo delle tecnologie didattiche nelle scuole
7110	Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
7146	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie relative all'ufficio studi
7156	Spese per arredamento della scuola dell'obbligo
7226	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7227	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7228	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7229	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7230	Contributi per la ricerca scientifica
7231	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7234	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7236	Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
7237	Contributo a favore del CNR e dell'ENEA per lo sviluppo del tessuto produttivo nel sud
7245	Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
7273	Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338
7312	Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
7477	Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7478	Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7479	Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7481	Spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona handicappata
7486	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7545	Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7625	Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7645	Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole
7785	Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELL'INTERNO

1081	Spese per acquisto di beni e servizi
1084	Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi di sicurezza
1085	Spese per la manutenzione delle apparecchiature della rete nazionale cifrante. Fornitura di servizi specialistici informatici
1201	Spese per acquisto di beni e servizi
1214	Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico, fornitura di servizi specialistici informatici per il centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e gli uffici periferici. Acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia informatica per il Dipartimento degli affari interni e territoriali
1243	Spese per acquisto di beni e servizi
1262	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1281	Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico, fornitura di servizi specialistici informatici per il centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e gli uffici periferici. Acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia informatica per il Dipartimento

	degli affari interni e territoriali
1284	Spese per attività di gestione e manutenzione e messa in esercizio degli applicativi in uso per la gestione del Centro nazionale servizi demografici, dell'indice nazionale delle anagrafi, del sistema di accesso e interscambio anagrafico e rilascio della carta d'identità elettronica
1288	Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali
1310	Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali
1326	Spese per gli oneri relativi alle Commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali
1331	Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province
1334	Somme per speciali erogazioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta
1336	Contributo al parco nazionale Sant'Anna di Stazzema
1813	Spese per acquisto di beni e servizi
1815	Spese per il funzionamento di Comitati, Consigli e Commissioni, ivi compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero
1816	Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali
1851	Spese per assicurazione e iscrizione agli albi professionali
1855	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1856	Somme da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da effettuarsi per il tramite dell'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1860	Spese per l'attività sportiva del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spese per l'attività agonistica dei gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco e delle sezioni giovanili agonistiche. Partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
1901	Spese per acquisto di beni e servizi
1902	Fondo a disposizione per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento
1904	Spese per il funzionamento di Comitati, Consigli e Commissioni, ivi compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero
1905	Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
1951	Spese per il vettoviaggio, per l'acquisto e la custodia del vestiario e dell'equipaggiamento, per l'igiene del personale
1953	Casermaggio per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine da ufficio e spese per il relativo materiale di consumo
1971	Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per la meccanizzazione dei servizi antichi e di protezione civile
1976	Spese per l'attuazione dei corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale comprese le relative indennità di missione. Spese per materiale di consumo, per materiale ed attrezzature didattiche. Spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie. Spese per corsi effettuati ad enti, istituti, amministrazioni varie e a privati. Spese per attrezzature e materiali dei centri di documentazione centrale e periferici
1982	Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali
1986	Manutenzione ordinaria degli immobili
2052	Approvvigionamento di materiali assistenziali da distribuire come primo soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità o nell'ambito di interventi di difesa civile
2053	Contributo all'Associazione nazionale Vigili del Fuoco volontari
2216	Spese per acquisto di beni e servizi
2217	Spese per acquisto di beni e servizi
2218	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2219	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2220	Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo
2253	Spese per acquisto di beni e servizi
2255	Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, comprese le spese generali di gestione, i gettoni di presenza, le indennità di missione e le prestazioni di traduzione ed interpretariato, spese per la formazione e l'aggiornamento dei componenti e del personale
2256	Manutenzione ordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione e di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo
2270	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2301	Spese per la partecipazione ai programmi finanziati dall'Unione europea in materia migratoria
[2309] ⁽⁸³⁾	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
[2310] ⁽⁸⁴⁾	Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra
2311	Somme da destinare all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale
2314	Contributi ed interventi in favore di enti pubblici ed Organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale
2316	Contributi ed altri interventi
2351	Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri
2371	Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione ed asilo, anche attraverso la partecipazione a programmi europei
2390	Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo
2520	Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri
2535	Spese per acquisto di beni e servizi
2536	Spese per acquisto di beni e servizi
2537	Spese derivanti dalla traduzione del provvedimento di allontanamento dei cittadini dell'Unione e loro familiari, di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri
2553	Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili
2554	Spese per il vitto dei soggetti ristretti nelle camere di sicurezza
2555	Spese per il funzionamento della scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia - Spese per i corsi di perfezionamento ed aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia
2557	Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2558	Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2568	Spese per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile
2585	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie

2613	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero - di Consigli, Comitati e Commissioni, anche per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
2624	Spese per acquisto di beni e servizi
2629	Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero
2632	Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale
2640	Spese per il personale della P.S. ristretto negli stabilimenti militari di pena
2642	Spese per l'organizzazione e il funzionamento della rete degli esperti per la sicurezza
2668	Spese di carattere riservato inerenti ai servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope
2671	Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia
2672	Spese riservate della Direzione investigativa antimafia
2676	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza
2705	Spese per utenze, casermaggio, noleggio e trasporto mobili
2721	Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della Polizia di Stato
2731	Spese di gestione, manutenzione ed adattamento di immobili, impianti e attrezzature varie
2732	Manutenzione ordinaria degli immobili
2733	Manutenzione ordinaria degli immobili
2735	Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale
2762	Acquisto, manutenzione e gestione di strumenti per l'accertamento del tasso alcoolemico di conducenti di veicoli
2811	Spese per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione della pubblica sicurezza
2815	Spese per il potenziamento dei mezzi e delle infrastrutture tecnologiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impegnate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per gli oneri di cui all'articolo 84-quinquies della legge 29 dicembre 1975, n. 685
2816	Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonché attrezzature, apparati e materiali speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero. Spese per studi, prove e sperimentazioni
2840	Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi
2903	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2912	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2920	Spese per acquisto di beni e servizi
2947	Spese per acquisto di beni e servizi
2949	Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico per il centro elaborazione dati del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie e gli uffici periferici. Forniture di servizi specialistici informatici, acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia di informatica
2950	Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico per il centro elaborazione dati del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e delle risorse strumentali e finanziarie e gli uffici periferici. Forniture di servizi specialistici informatici, acquisto di attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia di informatica
2958	Manutenzione ordinaria degli immobili
2960	Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro
3000	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
3001	Fondi da ripartire
3003	Fondo per l'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali presso le nuove province
3005	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
7001	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7005	Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati e degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7007	Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati e degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7020	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7300	Acquisto di impianti, automezzi, materiali e attrezzature
7301	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7302	Spese per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisizione, anche in leasing, delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, spese per interventi di manutenzione straordinaria, spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e impianti fissi nonché per infrastrutture sportive
7304	Manutenzione straordinaria degli immobili
7311	Spese per la costituzione e lo sviluppo di sistemi e servizi informatici per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per le esigenze di protezione civile del Dipartimento
7325	Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
7336	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7351	Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili
7353	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7354	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7355	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7356	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7357	Manutenzione straordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione e di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo
7364	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie

7365	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7391	Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici dell'amministrazione della pubblica sicurezza
7405	Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sedi e uffici di pubblica sicurezza
7407	Acquisto degli impianti telefonici per gli uffici e servizi dipendenti dall'Arma dei Carabinieri
7409	Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a caserme dei Carabinieri
7456	Acquisto impianti, armamenti, attrezzature e automezzi
7481	Acquisto di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità
7490	Spese per acquisto di attrezzature, di mobilio ed arredi
7600	Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno
7602	Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'Amministrazione dell'interno
7609	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7620	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7625	Manutenzione straordinaria degli immobili
7626	Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature nonché adeguamento sicurezza nei luoghi di lavoro

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1051	Spese per acquisto di beni e servizi
1083	Spese per l'attuazione di programmi strategici di comunicazione ambientale
1335	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1381	Spese per acquisto di beni e servizi
1388	Spese connesse all'applicazione delle norme in materia di commercio e detenzione di animali di specie, di flora e di fauna minacciati di estinzione e per spese relative a progetti nazionali ed internazionali per la tutela di specie in via di estinzione
1389	Funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
1406	Spese di funzionamento della segreteria tecnica per le aree protette marine, del Comitato di pilotaggio dell'accordo per la creazione del santuario dei mammiferi marini nonché per Consigli, Comitati e Commissioni
1407	Spese per le attività relative alla valutazione del rischio ambientale di microorganismi e di organismi geneticamente modificati
1521	Manutenzione, noleggio ed esercizio di macchinari, strumenti e materiali tecnici per la conoscenza e per il monitoraggio dello stato della conservazione dell'ambiente naturale
1551	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, fondazioni ed altri Organismi
1619	Spese per la ratifica ed esecuzione di accordi ed Organismi internazionali
1628	Contributo al finanziamento del piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento
1641	Spese per il servizio antinquinamento dell'ambiente marino nonché spese di primo funzionamento delle aree protette marine
1646	Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione
1648	Somma da assegnare ai parchi dei musei sommersi nonché spese per l'accordo relativo al santuario dei mammiferi marini
1731	Spese per la segreteria tecnica, CO.VI.RI., salvaguardia Venezia
2028	Spese per acquisto di beni e servizi
2036	Spese per accordi internazionali per la tutela e la protezione ambientale
2037	Cooperazione con gli Organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali
2101	Spese per acquisto di beni e servizi
2211	Spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali
2213	Spese per accordi internazionali per la tutela e la protezione ambientale
2214	Cooperazione con gli Organismi internazionali, spese per le direttive e per i regolamenti comunitari in materia ambientale, nonché per l'esecuzione di accordi internazionali
2701	Spese per acquisto di beni e servizi
2717	Spese per studi, ricerche, elaborazione dati per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
2793	Somme da assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento Reach, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
3071	Spese per acquisto di beni e servizi
3084	Spese per i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio dei componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo, dei Comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione
3201	Manutenzione e riparazione delle vie navigabili di prima classe, nonché di quelle di seconda classe ricadenti nelle regioni a statuto speciale ed illuminazione dei relativi porti di competenza statale - servizio di piena - servizio di segnalazione di rotta - acquisto dei mezzi d'opera necessari
3202	Manutenzione e riparazione di opere idrauliche di competenza statale. Spese per il servizio di piena
3426	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e dello loro famiglie
3462	Spese per acquisto di beni e servizi
3463	Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
3479	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
3501	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
3621	Spese di funzionamento per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
3641	Spese per l'accasermamento, il casermaggio ed altre esigenze funzionali del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché per l'approntamento di particolari strumenti operativi per le esigenze del nucleo stesso

3822	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3861	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
4011	Spese per acquisto di beni e servizi
7085	Attuazione del Federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per interventi di tutela ambientale
7121	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7216	Interventi nel campo della conservazione della natura
7217	Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati all'istituzione, promozione e funzionamento di parchi nazionali
7219	Contributi e trasferimenti a favore dei parchi nazionali
7311	Interventi per la promozione e l'istituzione di aree marine protette
7381	Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
7503	Piani disinquinamento per il recupero ambientale
7510	Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento
7671	Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il servizio di Polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna
7701	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie
7802	Spese per l'esecuzione dei protocolli di Montreal e di Kyoto
7805	Spese per l'informazione e l'educazione ambientale
7809	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7921	Spese per l'esecuzione dei protocolli di Montreal e di Kyoto
7971	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8405	Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria
8406	Promozione e valutazione di misure e di programmi relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, nonché misure e programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente; nonché realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
8407	Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, per la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico
8432	Spese per studi e progetti per la prevenzione e il risanamento dall'inquinamento atmosferico
8433	Spese per il risanamento atmosferico ed acustico
8471	Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
8531	Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia
8532	Attuazione del Federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela del rischio idrogeologico
8534	Portale cartografico nazionale
8551	Spese relative alla costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche, ad interventi di sistemazione del suolo, nonché all'apprestamento dei materiali ed alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità
8582	Spese per gli interventi in caso di pubbliche calamità
8631	Spese per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche in materia di difesa del suolo
8711	Spese per l'acquisto di beni mobili, di macchinari e di strumenti tecnici
8811	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
8831	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
8871	Spese per la progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente
8891	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1006	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1038	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1058	Spese per l'acquisto di beni e servizi
1080	Spese per il funzionamento della struttura tecnica di missione nonché per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
1096	Spese per la predisposizione del piano generale di mobilità, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi
1161	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1169	Spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale del Ministero stesso, nonché per provvidenze in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa
1191	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1195	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1208	Spese per acquisti di beni e servizi relativi agli Organi decentrati
1210	Spese per acquisto di beni e servizi
1212	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1213	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1214	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1219	Spese per il funzionamento della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie
1220	Spese per acquisto di beni e servizi
1221	Spese per acquisto di beni e servizi
1222	Spese per acquisto di beni e servizi

1223	Spese per il funzionamento dell'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari
1224	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1225	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1226	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1232	Spese per acquisto di beni e servizi
1233	Spese per studi, indagini, esperimenti e diffusione della normativa per il miglioramento del traffico stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali attuata anche attraverso il Centro di coordinamento per la sicurezza stradale, mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di prevenzione spese per il funzionamento del CCISS - Centro di coordinamento per la sicurezza stradale
1234	Spese per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti - Oneri derivanti dalla convenzione con l'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni per l'istituzione ed il funzionamento di uffici postali nell'ambito delle principali sedi periferiche del Dipartimento dei trasporti terrestri, spese inerenti i corsi di qualificazione
1235	Spese relative alla gestione delle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri, comprese quelle dei capannoni, aree e sale di prova in cui sono installate e custodite nonché spese per le attrezzature specifiche in dotazione al personale operatore
1238	Spese per acquisto di beni e servizi
1239	Manutenzione ordinaria degli immobili
1241	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per il servizio automobilistico delle amministrazioni centrali dello Stato
1243	Spese in gestione al magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova)
1273	Spese di funzionamento dell'ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
1275	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1276	Spese per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto
1280	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1283	Indennità, compensi e rimborso spese di trasporto a carico di privati per le missioni nel territorio nazionale e all'estero, svolte per effettuare prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di ricognizione, per l'apertura all'esercizio degli impianti a fune e per le prove sugli impianti a fune
1284	Indennità di missione, compensi e rimborso spese di trasporto a carico dei privati connessi con l'espletamento degli esami, delle verifiche e delle certificazioni riguardanti i veicoli a motore, i conducenti, nonché le officine incaricate delle revisioni periodiche
1286	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto a carico dei privati connessi con l'espletamento di esami per l'autorizzazione alla navigazione, di accertamenti di idoneità tecnica, di omologazione e verifiche relativi a natanti e ad apparati di propulsione
1290	Spese per acquisto di beni e servizi relative all'attività in materia di dighe
1294	Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché per la tenuta e pubblicazione dell'albo medesimo
1296	Spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida
1320	Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di prove di recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, per esami magnetoscopici, per visite di ricognizione, per l'apertura all'esercizio degli impianti a fune e per errati versamenti
1325	Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni
1329	Somme assegnate alla consulta dell'autotrasporto
1330	Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori
1366	Somma occorrente per la sistemazione di rapporti finanziari ai fini e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 6 del Trattato lateranense con la Santa Sede
1370	Somme da destinare all'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
1380	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria - I classe - e delle opere marittime, manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di Polizia dei porti
1450	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1451	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1586	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1594	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1596	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1609	Spese per acquisto di beni e servizi
1611	Spese per acquisto di beni e servizi
1612	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1613	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1614	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1615	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1616	Spese per le missioni connesse alla vigilanza ministeriale sull'attività delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, nonché per la partecipazione ai lavori di Organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese stesse
1617	Spese per acquisto di beni e servizi
1621	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1622	Spese per acquisto di beni e servizi
1624	Spese per le missioni del personale incaricato dal Ministero dei trasporti della vigilanza ministeriale sull'attività delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e di carattere locale, e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle società di navigazione
1626	Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni, nonché per incarichi e ricerche per l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed ecologica. Compensi a liberi professionisti per incarichi di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori, anche degli uffici decentrati
1650	Spese per acquisto di beni e servizi
1660	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1675	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
1681	Spese per il funzionamento, comprese le missioni del personale ispettivo, per le attività connesse alla vigilanza sulla navigazione marittima ed interna, sui cantieri navali e sugli Organismi riconosciuti e notificati

1783	Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili in uso alle università ed a tutti gli altri istituti culturali e scientifici
1850	Spese di funzionamento del Centro internazionale - Radio medico C.I.R.M.
1921	Spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
1942	Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali
1952	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
1962	Spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca
1970	Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale. Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio
2046	Provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2106	Spese per acquisto di beni e servizi
2108	Manutenzione ordinaria degli immobili
2121	Anticipazioni delle Capitanerie di porto per sopperire alle momentanee deficienze di cassa
2122	Fondo a disposizione per eventuali deficienze di capitoli relativi alle spese di Forza Armata
2135	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2143	Spese per l'addestramento del personale militare delle Capitanerie di porto - Indennità e spese di viaggio per esercitazioni, spese per corsi di istruzione, di perfezionamento, di specializzazione all'interno ed all'esterno, inclusi i relativi costi accessori ed eventuali spese sanitarie
2153	Spese per il benessere e l'igiene del personale
2154	Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita, di mantenimento e di addestramento del personale militare
2155	Spese per l'acquisizione di armi, munizionamento e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio per l'espletamento delle attività di Polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto
2176	Spese per mezzi operativi e strumentali
2179	Manutenzione ed esercizio di mezzi operativi e spese per attrezzature tecniche, destinati alla vigilanza sulla pesca
2200	Spese per la sicurezza della navigazione
2204	Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
2207	Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di porto per gli usi consentiti
2246	Spese destinate al sostegno per l'alta formazione professionale del personale marittimo relativo al settore della nautica da diporto
2925	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2941	Spese per acquisto di beni e servizi
2970	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
7000	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7010	Spese per l'acquisto di beni mobili
7100	Spese per la progettazione e la realizzazione di impianti
7102	Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7103	Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7104	Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7106	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7107	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7108	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7110	Investimenti per gli interventi di ammodernamento e miglioramento dei servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri
7111	Spese per la ricerca scientifica
7116	Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi del Dipartimento dei trasporti terrestri
7117	Spese per l'acquisto di apparecchiature occorrenti per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo
7120	Spesa per la ricerca scientifica
7121	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7123	Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti, nonché per l'adattamento dei locali
7137	Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa
7180	Spese per l'adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati alle norme del nuovo codice della strada
7227	Spese per l'acquisto di beni mobili
7261	Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e di seconda categoria - prima classe - nonché di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di Polizia dei porti - difesa di spiagge - spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali ed escavazioni marittime
7262	Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate, salvo quelle di competenza regionale
7280	Somme destinate agli investimenti in materia di dighe
7331	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazione librerie
7333	Spese per gli interventi di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico. Spese per le attività inerenti alla redazione ed all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale
7340	Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri Organismi internazionali
7355	Somma occorrente per la realizzazione da parte dell'A.N.A.S. di lavori di raccordo stradale
7378	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7415	Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova
7420	Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci
7440	Fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa
7481	Spese per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla convenzione Italia-Francia conclusa a Roma il 24 giugno 1970
7514	Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali
7527	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità per opere non di competenza regionale
7544	Somme da erogare per l'effettuazione delle spese della gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze dei soppressi. Dipartimenti per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno
7615	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7617	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7631	Fondo perequativo per le autorità portuali

7641	Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storioco-artistico delle regioni o di altri soggetti
7681	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7695	Spese per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento expo Milano
7697	Spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni
7731	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7741	Spese per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi
7834	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7853	Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
7860	Spese per l'acquisto di attrezzature per il funzionamento del sistema radio a lungo raggio di aiuto alla navigazione (Loran-C)
7861	Spese per attrezzature tecniche - Materiali ed infrastrutture occorrenti per servizi tecnici e per il servizio di sicurezza dei porti e per le caserme
7862	Acquisto di mezzi di trasporto terrestri
7864	Spese per l'acquisto di attrezzature per il funzionamento del sistema di controllo del traffico marittimo «Vessel traffic services» (VTS)
7872	Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7873	Benessere del personale: acquisto di attrezzature per esigenze di carattere ricreativo; attrezzature e arredamenti di circoli
8420	Spese per acquisto di beni mobili
8430	Spese per lo sviluppo del sistema informativo

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLA DIFESA

1030	Spese per acquisto di beni e servizi
1040	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1099	Spese manutenzione approvvigionamenti
1115	Spese per acquisto di beni e servizi
1120	Spese riservate degli Stati maggiori e degli Organi centrali e territoriali della difesa
1121	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre forze armate
1128	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei sistemi d'arma
1147	Spese per acquisti di beni e servizi del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra
1158	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1160	Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
1164	Spese per il funzionamento del Consiglio di Magistratura militare, comprese l'indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non Magistrati militari
1165	Providenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese connesse alle attività istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettività esterna alla difesa, organizzati per fini sociali, umanitari, culturali e sportivi. Spese per l'elevazione culturale del personale in servizio. Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari. Sussidi urgenti alle famiglie del personale militare e civile in servizio, permanente leso o deceduto, a seguito di incidenti di servizio
1166	Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamenti di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
1167	Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. Assegni dell'ordine militare d'Italia alle bandiere
1168	Formazione e addestramento del personale
1170	Spese per la cooperazione
1183	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1185	Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa
1186	Fondo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate
1187	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
1205	Spese manutenzione approvvigionamenti
1215	Spese di funzionamento connesse con il concorso delle Forze Armate nel controllo del territorio
1220	Spese di personale connesse con l'organizzazione da parte delle Forze Armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico - Stage difesa
1221	Spese di funzionamento connesse con l'organizzazione da parte delle Forze Armate di corsi di formazione a carattere teorico-pratico - Stage difesa
1227	Spese per acquisti di beni e servizi
1244	Acquisto e soprassoldi di medaglie al valore e di decorazioni. Assegni dell'ordine militare d'Italia alle bandiere
1261	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
1263	Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
1264	Providenze, assistenza morale e benessere a favore del personale militare e civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese connesse alle attività istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettività esterna alla difesa, organizzati per fini sociali, umanitari, culturali e sportivi. Spese per l'elevazione culturale del personale in servizio. Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari. Sussidi urgenti alle famiglie del personale militare e civile in servizio, permanente leso o deceduto, a seguito di incidente di servizio
1265	Formazione e addestramento del personale
1282	Spese manutenzione approvvigionamenti
1294	Acquisto, espropriazione di immobili e di diritti immobiliari; occupazioni d'urgenza di immobili - Spese di cancelleria tecnica, notifiche,

	trascrizioni e volturazione decreti prefettizi - Spese per perizie giudiziarie - Compensi a tecnici-professionisti privati per rilevamenti catastali - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)
1322	Spese costruzione, acquisizione ammodernamento di mezzi impianti e sistemi
1334	Somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle isole minori. Spese per la manutenzione, lavori naviglio, materiali, carbolubrificanti connesse all'espletamento del servizio di rifornimento idrico delle isole minori
1340	Spese connesse con lo stoccaggio e la distribuzione di munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, in esecuzione della convenzione di Oslo del 30 maggio 2008
1345	Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale - IHO
1349	Indennizzi per imposizione di servitù militari spese per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, acquisto mappe per notifiche atti spese per compensi a tecnici e professionisti privati per la compilazione elaborati - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)
1350	Contributi da corrispondere alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale contributi da corrispondere ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo stato in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro
1352	Contributi a favore di enti e Associazioni
1356	Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione e il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa Italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze Armate
1360	Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia industrie difesa
4221	Spese per acquisti di beni e servizi
4224	Spese connesse con la distribuzione delle armi chimiche in esecuzione della convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 ratificata ai sensi della <i>legge 18 novembre 1995, n. 496</i>
4234	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4238	Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4242	Addestramento e formazione personale militare
4246	Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4267	Spese per l'Istituto geografico militare ivi comprese le spese per i lavori Geotopocartografici e di campagna
4341	Spese per acquisti di beni e servizi
4361	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4383	Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4399	Spese per studi e addestramento personale militare
4405	Somma occorrente per la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle Isole minori. Spese per la manutenzione, lavori naviglio, materiali, carbolubrificanti, connesse all'espletamento del servizio di rifornimento idrico delle Isole minori
4408	Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4410	Spese per l'Istituto idrografico della Marina
4415	Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi e dei materiali nonché delle infrastrutture degli stabilimenti di lavoro e dei centri tecnici della Marina Militare, dei centri di munizionamento e dei fari e segnalamenti marittimi. Spese per studi, esperienze, ricerche e sviluppo e spese per l'antifortunistica
4464	Spese per acquisti di beni e servizi
4475	Addestramento e formazione personale militare
4476	Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4491	Spese per acquisti di beni e servizi
4505	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4510	Benessere del personale: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, attrezzature e arredamento di circoli, asili nido, sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature
4515	Addestramento e formazione personale militare
4536	Manutenzione acquisto e conservazione mezzi
4580	Spese di supporto diretto ed indiretto a favore del traffico aereo civile. Spese connesse con il servizio meteorologico. Rimborsi agli enti pubblici e privati delle spese per la costruzione delle linee telegrafiche. Canoni e fitti. Spese per le pubblicazioni, studi, stampa e codificazioni materiali. Spese accessorie
4825	Spese per acquisti di beni e servizi
4826	Spese per ripianamento e risarcimenti
4839	Soprasoldi di medaglie al valore ed assegni dell'Ordine militare d'Italia alle bandiere
4842	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei Carabinieri
4850	Spese per la gestione, la manutenzione ed il funzionamento del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
4855	Casermaggio per i reparti di istruzione - Attrezzature e materiali di caserma e relative spese di riparazione, manutenzione e pulizia - Arredamento uffici, locali ed alloggi - Macchine da scrivere e da calcolo e materiale speciale per gli uffici - Spese per i corpi musicali e fanfare - Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe in esercitazione
4860	Assistenza morale e benessere del personale dell'Arma dei Carabinieri, nonché interventi assistenziali e provvidenze a favore del personale militare e civile, anche per le famiglie
4867	Spese generali di funzionamento
4875	Indennità e spese di viaggio
4885	Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri spese per l'antifortunistica
7005	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7050	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7101	Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo
7115	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7120	Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi
7140	Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale
7145	Somma occorrente per la realizzazione di programmi di investimento dell'Agenzia industrie difesa

7146	Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare acquisto e permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi
7601	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7700	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7730	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7730	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, con esclusione di quello facente parte integrante dei Sistemi d'arma
7763	Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri. Spesa per l'antifortunistica

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1091	Spese per acquisti di beni e servizi
1107	Spese per acquisti di beni e servizi per il «Comando dei Carabinieri politiche agricole»
1173	Spese per missioni connesse all'attuazione del Piano triennale della pesca
1401	Spese per acquisti di beni e servizi
1406	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1413	Spese per il funzionamento tecnico degli Organi previsti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
1414	Spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca
1415	Spese per l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e acquacoltura
1418	Spese connesse all'attuazione del programma in relazione agli strumenti assicurativo-finanziari, stato delle ricerche e metodi di divulgazione delle stesse
1470	Spese da erogare per la certificazione della spesa relativa ai Fondi Feaga Feasr
1477	Spese a favore delle Associazioni di categoria e Organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale
1482	Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca
1488	Spese connesse alla promozione dell'Associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali
1492	Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare
1879	Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1890	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
1897	Spese per acquisto di beni e servizi
1898	Spese per acquisti di beni e servizi
1901	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1902	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1931	Spese per acquisti di beni e servizi
1963	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1973	Spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazione ed agli enti pubblici non economici
1974	Contributi alle Organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli da realizzare anche attraverso l'Osservatorio della cooperazione agricola
1975	Manutenzione ordinaria degli immobili
1980	Spese per l'informatica
2081	Trasferimento agli enti ed istituti di ricerca
2082	Contributi per il potenziamento delle attività di certificazione del materiale di moltiplicazione, nonché contributi per iniziative dirette alla valorizzazione delle varietà vegetali ottenute da enti ed organismi pubblici ed all'accertamento delle caratteristiche qualitative dei prodotti vegetali; contributi a favore dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) per il potenziamento delle attività di certificazione delle sementi
2083	Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
2087	Trasferimento alle imprese
2089	Contributo all'ISMEA e/o all'INEA per la realizzazione di studi, ricerche ed attività di supporto nel campo della cooperazione agricola
2090	Contributi per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attivazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali
2109	Contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali
2200	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazione ed altri Organismi
2285	Somme occorrenti alla realizzazione dei programmi relativi al potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame, per la tutela dei libri genealogici da parte delle Associazioni di allevatori
2290	Somma da erogare per il finanziamento dell'Agenzia per lo sviluppo del settore IPPICO-ASSI
2314	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2316	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
2406	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2460	Spese per acquisto di beni e servizi
2462	Spese per assicurare condizioni di trasparenza del mercato e per contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari
2867	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2868	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2872	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2882	Spese per acquisto di beni e servizi
2883	Spese per acquisto di beni e servizi
2890	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2891	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2892	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2893	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2894	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato

2895	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2896	Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
2897	Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
2900	Spese per acquisto di beni e servizi
2901	Manutenzione ordinaria degli immobili
2904	Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2905	Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2906	Assicurazione per mezzi del Corpo forestale dello Stato
2907	Spese connesse all'attività di Polizia agroalimentare e di contrasto alle frodi in materia di aiuti in agricoltura
2908	Spese connesse all'attività di Polizia ambientale e forestale del Corpo forestale dello Stato
2945	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo
2961	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale dello Stato
2975	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
2976	Riparazione e adattamento dei comandi stazione e degli uffici del Corpo forestale dello Stato
3070	Contributi a favore di enti ed istituzioni varie che operano nel settore della protezione della natura, dei Parchi nazionali e Delle riserve naturali
3071	Spese relative all'amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico affidato al Corpo forestale dello Stato
3072	Spese per attività utili allo sviluppo della protezione della natura e per la gestione dei Parchi nazionali, delle Riserve naturali e di altre aree di interesse naturalistico, compresi l'informazione, l'allestimento di materiale divulgativo della pubblicità sui quotidiani, periodici ed emittenti radio-televisive nonché amministrazione, coltivazione e governo degli arboreti, vivai e altri terreni
3074	Rimborso all'utile di gestione relativo all'amministrazione del patrimonio di rilievo naturalistico relativo di proprietà del fondo edifici per il culto affidato al Corpo forestale dello Stato
3080	Spese connesse all'attività del Corpo forestale nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi e negli interventi di protezione civile
3081	Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi
7001	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7002	Spese per acquisto di mezzi di trasporto per il Comando Carabinieri politiche agricole
7041	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7043	Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
7080	Contributi alle imprese che esercitano la pesca
7094	Spese per specifiche iniziative volte alla realizzazione di Centri di servizi, promosse dalle Organizzazioni sindacali nazionali, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari
7256	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7257	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7301	Contributi ad enti ed istituti di ricerca
7439	Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi
7451	Contributi in favore all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia e dell'Ente autonomo irriguo Umbro-Toscano
7637	Somme da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame, con particolare riferimento alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali
7638	Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del <i>decreto legislativo n. 143/1997</i>
7715	Contributi alle imprese
7740	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7761	Spese per l'informatica
7810	Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale
7901	Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
7902	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7910	Spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo
7921	Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7922	Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7925	Spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e somma urgenza, inerenti alle strutture in uso al Corpo forestale dello Stato ivi compreso l'adeguamento alle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro
7926	Spese connesse all'attuazione dei programmi e regolamenti della CE in materia di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali ivi comprese spese connesse alla materia di tutela ambientale
7927	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale della Carta forestale d'Italia
7930	Spese relative all'addestramento del personale, all'acquisto ed alla manutenzione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature del Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e lotta agli incendi boschi e negli interventi di protezione civile
7931	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7932	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7933	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7934	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7935	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
7936	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato
7937	Manutenzione straordinaria degli immobili
7950	Spese per lo sviluppo del sistema informativo
7961	Realizzazione di interventi culturali e di opere infrastrutturali per la conservazione e il ripristino degli equilibri naturali dei parchi nazionali e delle aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e gestione di centri visitatori. Sostegno di attività educativa e di ricerca nel campo della biodiversità. Risanamento conservativo ad opere ed impianti al servizio di aree naturalistiche e di altre aree finalizzate alla conservazione della biodiversità. Interventi nel campo della biodiversità animale e vegetale.
7965	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7966	Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto del Corpo forestale dello Stato

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

1013	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1050	Spese per acquisto di beni e servizi
1051	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
1052	Spese di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione
1096	Spese per il funzionamento del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
1194	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1231	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
1292	Spese per acquisto di beni e servizi
1294	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
1308	Spese per il funzionamento del Museo tattile statale Omero di Ancona
1321	Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
1322	Spese per acquisto di beni e servizi
1323	Spese per attività museale di promozione culturale per mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali
1390	Spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per l'affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni
1391	Quota del Fondo unico per lo spettacolo da ripartire per far fronte agli oneri relativi al Consiglio nazionale dello spettacolo e all'Osservatorio dello spettacolo, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori
1441	Spese per il funzionamento delle attività concernenti la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
1442	Somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO
1500	Somma da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori - autori - librettisti di musica popolare
1806	Spese per acquisto di beni e servizi
2006	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
2007	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
2020	Spese per acquisto di beni e servizi
2022	Manutenzione ordinaria degli immobili
2023	Spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
2030	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
2040	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro
2041	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
2043	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
2044	Assegnazione per il funzionamento dell'Opificio delle pietre dure di Firenze
2045	Spese per il funzionamento dell'antenna della cultura
2046	Spese per il funzionamento dell'antenna del cittadino
2047	Spese connesse ai programmi e alle azioni europee: Capitali europee della cultura e Marchio europeo per il patrimonio culturale
2050	Contributi a istituzioni sociali
2060	Spese per il funzionamento delle Direzioni regionali
2065	Contributi a istituzioni sociali
2066	Contributi, interventi, sovvenzioni e sussidi per la manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici e storico artistici
2092	Contributo da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»
2350	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
2400	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
2401	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
2520	Spese per acquisto di beni e servizi
2540	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3011	Spese per acquisto di beni e servizi
3013	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3030	Spese per acquisto di beni e servizi
3100	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3101	Spese per il funzionamento, l'adeguamento e la gestione del sistema archivistico nazionale (SAN)
3120	Interventi per il restauro dei documenti deteriorati degli archivi non statali dichiarati di notevole interesse storico
3530	Spese per acquisto di beni e servizi
3531	Spese per le convenzioni necessarie ad assicurare il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali
3545	Spese per l'ufficio del diritto d'autore e la promozione della creatività
3600	Spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del servizio bibliotecario nazionale informatico
3601	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
3609	Spese per il funzionamento della biblioteca nazionale centrale di Firenze
3610	Spese per il funzionamento della biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II in Roma
3611	Spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
3612	Spese per il funzionamento dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

3613	Spese di funzionamento del Museo dell'audiovisivo
3614	Spese per il funzionamento, nonché per le attività istituzionali, del Centro per il libro e la lettura
3630	Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei
3631	Contributi a istituzioni sociali
3632	Fondo per il diritto di prestito pubblico
3633	Contributo da corrispondere al Centro di documentazione ebraica contemporanea con sede in Milano
3635	Contributo all'Accademia della Crusca
3670	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
3671	Contributi ad enti e istituti culturali
4006	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
4012	Spese per acquisto di beni e servizi
4013	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4050	Spese per acquisto di beni e servizi
4054	Spese per la gestione dell'elenco degli Istituti archeologici universitari
4100	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4130	Contributi a istituzioni sociali
4513	Spese per acquisto di beni e servizi
4514	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
4550	Spese per acquisto di beni e servizi
4600	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
5054	Spese per il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale
5130	Contributi a istituzioni sociali
5131	Contributi a istituzioni sociali
5132	Somma da erogare a favore dell'Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano Dalmata (IRC1)
5170	Contributo per le spese di funzionamento del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah
5514	Somma da erogare a favore della Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo
6006	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
6030	Spese per acquisto di beni e servizi
6031	Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione
6100	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
6120	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione ai componenti delle Commissioni concernenti l'erogazione dei contributi connessi all'attività dello spettacolo
6506	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
6530	Spese per acquisto di beni e servizi
6531	Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmazione
6600	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema
6620	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi e le indennità di missione ai componenti delle Commissioni concernenti l'erogazione dei contributi connessi all'attività dello spettacolo
6621	Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare a favore delle Fondazioni lirico sinfoniche
6622	Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero
6623	Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa
6624	Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività di danza in Italia e all'estero
6626	Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati
6631	Spese connesse allo svolgimento di tutte le funzioni e le attività già svolte dal soppresso Ente teatrale italiano, incluse quelle relative alle risorse umane e strumentali
6650	Contributi straordinari al Teatro comunale dell'opera Carlo Felice di Genova
6651	Contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli
6652	Contributi alle Fondazioni lirico sinfoniche nonché al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano
6653	Fondo per la stipula di una convenzione annuale con l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per le facilitazioni tariffarie applicata per i viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci
7000	Spese per l'informatica
7002	Spese per l'informatica
7061	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7224	Spese per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei beni architettonici e l'adeguamento strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato
7225	Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione dei beni culturali, ivi comprese spese di ammodernamento e di adeguamento strutturale e funzionale
7281	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7299	Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali di proprietà non statale degli istituti dipendenti con funzione di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione
7302	Spese per la progettazione e realizzazione di interventi urgenti di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali
7305	Interventi per il servizio di assistenza ai siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO
7360	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale e anche a seguito di erogazioni liberali
7380	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7433	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio archeologico, nazionale
7434	Contributi a istituzioni sociali
7435	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionali

7436	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio architettonico nazionale
7437	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio architettonico nazionale statale
7451	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7452	Spese per l'adeguamento della sicurezza dei sistemi informatici, per l'estensione del sistema rete fonia dati - immagini
7453	Spese per l'estensione della rete fonia dati immagini agli Istituti territoriali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale a seguito dell'assegnazione di una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto
7460	Conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale
7480	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale anche a seguito di erogazioni liberali
7550	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7630	Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole nonché per l'acquisto di materiale bibliografico
7660	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7670	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema archivistico statale, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio archivistico statale. Salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e tutela del patrimonio archivistico statale
7675	Interventi per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali
7682	Spese per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici
7683	Spese per l'informatica
7751	Spese per l'informatica
7753	Spese per l'informatica
7771	Acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione a norma di legge di materiale bibliografico prezioso e raro
7801	Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale
7810	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7822	Conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale
7910	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7911	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
7915	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7952	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
7970	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7999	Fondo per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni
8070	Contributi a istituzioni sociali
8072	Contributi alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome per il recupero e la conservazione del patrimonio architettonico
8092	Spese da sostenere per interventi di restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale nonché per interventi di restauro della Domus Aurea
8095	Interventi per il restauro e la sicurezza della Domus Aurea e dell'area archeologica centrale di Roma
8120	Spese per il sistema cartografico paesaggistico nazionale; per l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici; per la redazione dei piani paesaggistici; per la ricerca, la programmazione e la progettazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica, nonché per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione delle aree e dei beni paesaggistici compromessi
8205	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8206	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8209	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
8211	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8281	Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale
8300	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8384	Acquisto ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose di arte antica, medievale e moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico
8501	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8550	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8570	Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica
8571	Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche
8573	Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica
8610	Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»
8651	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato, nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca
8700	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
8721	Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante
8770	Interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della Legge n. 225 del 1992

MINISTERO DELLA SALUTE

1081 Spese per acquisto di beni e servizi

1113	Spese riservate per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti
1152	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
1155	Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge
1206	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie
1263	Spese per acquisto di beni e servizi
2017	Spese per acquisti di beni e servizi
2120	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
2147	Spese per l'istituzione ed il funzionamento della banca dati centrale per la raccolta e la registrazione dei movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali
2200	Spese per il sistema informativo sanitario
2201	Somme occorrenti al funzionamento del sistema informativo dei trapianti
2202	Somme occorrenti al funzionamento del sistema informativo dei servizi trasfusionali
2401	Somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni
2408	Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'assistenza psicologica alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari
2410	Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili
2440	Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita
2450	Somma da erogare alla Struttura interregionale sanitari convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della struttura
3016	Spese per acquisto di beni e servizi
3017	Spese per acquisto di beni e servizi
3018	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3019	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3020	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
3021	Spese per le attività dei laboratori, accreditati dal CIO o da altro Organismo internazionale, svolte in attuazione dei programmi stabiliti dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
3037	Spese relative al personale comandato non gestito da SPT da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici
3125	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
3146	Spese per la stipula di specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), con istituti di ricerca o Associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri Organismi nazionali e internazionali operanti nei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per specifici contratti e convenzioni con esperti di elevata professionalità
3174	Spese per studi e ricerche contro la sterilità e la infertilità
3178	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto in dotazione al comando Carabinieri per la tutela della salute
3392	Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria
3398	Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
3399	Somme da destinare all'Istituto superiore di sanità per un programma straordinario di ricerca oncotecnologica
3412	Somma da erogare a enti, istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi
3432	Spese per informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria
3438	Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per iniziative di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria, da realizzarsi tramite le Aziende sanitarie locali
3443	Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità
3446	Somme da assegnare all'Istituto superiore di sanità per il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime
3449	Spese di ufficio per i nuclei antisofisticazioni e sanità
3453	Somme da corrispondere alla Croce Rossa Italiana
3457	Contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali
3458	Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco
3601	Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
3603	Fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
4100	Spese per acquisti di beni e servizi
4110	Borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture - italiane ed estere - per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca
4125	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
4131	Spese per iniziative in tema di informazione ed educazione sanitaria sui trapianti di organi e di tessuti da assumersi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle Aziende unità sanitarie locali
4140	Spese per le campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità
4141	Spese per la promozione dell'informazione sanitaria in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
4145	Spese per le attività concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
4310	Spese per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di Comitati, Commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia
4383	Spese per vaccini inerenti le malattie infettive, diffuse e quarantenarie
4385	Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche
4387	Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione ed il funzionamento di centri regionali ed interregionali per i trapianti, ivi compreso lo svolgimento delle attività dei rispettivi coordinatori, nonché per l'individuazione di strutture idonee ad effettuare il prelievo di organi e conservazione dei tessuti e per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro
4392	Somme occorrenti per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcool e ai problemi alcool-correlati, nonché per le attività di informazione e prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile

4393	Spese per l'attività ed il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli Organi della sanità militare
4400	Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché per il potenziamento dei centri già esistenti
[4401] ⁽⁸⁵⁾	Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
4825	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti
4831	Manutenzione ordinaria degli immobili
5100	Spese per acquisto di beni e servizi
5118	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni
5300	Spese relative alla banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali
5340	Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, nonché interventi specifici di tipo sanitario e strutturale per la prevenzione e la lotta al randagismo
5390	Spese per l'attività ed il funzionamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
5391	Spese per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffuse degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali
5398	Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati
5399	Somme da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'inserimento di appositi modelli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori
7050	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7100	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7101	Spese per acquisto di mezzi di trasporto in dotazione al comando Carabinieri per la tutela della salute
7103	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7121	Sistema informativo sanitario nazionale
7181	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7200	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7208	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie
7230	Fondo per le spese di investimento dell'Agenzia italiana del farmaco
7400	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie

(81) Allegato aggiunto ai sensi di quanto previsto dal comma 5-*quinquies* dell'art. 5 della presente legge come sostituito dal numero 10) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100*.

(82) Per la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco di cui al presente allegato vedi la lettera c) del comma 5 dell'art. 2, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 69, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

(83) Voce soppressa dall'allegato al D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100*.

(84) Voce soppressa dall'allegato al D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100*.

(85) Voce soppressa dall'allegato al D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100*.

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 recante: “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

Emana il seguente regolamento:

1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile.

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, di competenza statale ai sensi dell'*articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'*articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'*articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della *legge n. 225 del 1992* in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*.

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

2. Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

3. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi.

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

4. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

5. Criteri e procedure per la concessione dei contributi.

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predisporre, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

- a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;
- b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
- c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata ⁽²⁾.

(2) *In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'Acc. 25 novembre 2004, il Provv. 28 luglio 2005, il Provv. 29 aprile 2010, n. 5 e il Provv. 8 luglio 2010, n. 58.*

6. Obblighi dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;

c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.

7. Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

8. Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità.

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione.

2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del *decreto legislativo n. 112 del 1998* e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*.

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e nel rispetto dei principi introdotti dalla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si

applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

9. Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'*articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66*, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della *legge n. 225 del 1992*.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia ⁽³⁾.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa ⁽⁴⁾.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904.

11. Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, che ne assicura il coordinamento.

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo

restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

12. Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

13. Estensione benefici.

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

14. Norma di copertura.

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.

15. Norma transitoria.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

16. Norma abrogativa.

1. Il *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613*, è abrogato.

17. Norma finale.

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.

D.L. 7 settembre 2001, n. 343 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2001, n. 210 e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2001, n. 401 (Gazz. Uff. 10 novembre 2001, n. 262), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 228 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 sollevata in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere

e) ed f), 4, 5 e 7, e dell'intero decreto-legge n. 343 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 77, 95, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; Dichiarò non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter e 5, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 sollevate in riferimento agli artt. 8, n. 5), n. 13), n. 17), e n. 24), 9, comma 1, n. 9), 16 e n. 24), 9, n. 9), 16 e 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266; nonché all'art. 117 della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1, 2, 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6 del D.L. n. 343 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401 del 2001, sollevate - in riferimento agli artt. 8, comma 1, n. 5), n. 13), n. 17), e n. 24), 9, comma 1, n. 9), 16 e 52, comma 2, del D.P.R. n. 670 del 1972; agli artt. 33, 34, e 35 del D.P.R. n. 381 del 1974; agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 266 del 1992; d) agli artt. 117 e 118 «principi del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione al disposto all'art. 10 della medesima legge»; nonché al principio di leale cooperazione - dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti;

Considerata la necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore;

Considerate le conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore;

Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (4):

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «e di protezione civile»;

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: «e quella di protezione civile» e le parole: «e del capo IV»;

c) ... ⁽⁵⁾;

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: «, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo»;

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati ⁽⁶⁾;

f) il capo IV del titolo V intitolato: «Agenzia di protezione civile» è soppresso ⁽⁷⁾;

g) [all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «Servizio sismico nazionale», sono aggiunte le seguenti: «e del servizio idrografico e mareografico»] ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(4) *Alinea così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

(5) *La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, sostituisce il comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.*

(6) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

(7) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

(8) *Lettera soppressa dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

(9) *Per la parziale abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.*

2. Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

1. ... ⁽¹⁰⁾.

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹¹⁾.

(10) *Sostituisce il comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.*

(11) *Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

3. Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: «l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,»;

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: «per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa»;

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,».

1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella *legge 21 novembre 2000, n. 353*, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno ⁽¹²⁾delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽¹³⁾.

(12) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

4. Riferimenti al Dipartimento protezione civile.

[1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'*articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile] ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo soppresso dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

5. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno ⁽¹⁵⁾da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato ⁽¹⁶⁾.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno ⁽¹⁷⁾da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali ⁽¹⁸⁾.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile ⁽¹⁹⁾.

3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²⁰⁾.

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'*articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso ⁽²¹⁾.

3-*quater*. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno ⁽²²⁾ da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento ⁽²³⁾.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno ⁽²⁴⁾ da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni ⁽²⁵⁾.

4-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica ⁽²⁶⁾.

4-*ter*. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno ⁽²⁷⁾ da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno ⁽²⁸⁾ da lui delegato ⁽²⁹⁾.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno ⁽³⁰⁾ da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica ⁽³¹⁾.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'*articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli *articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ⁽³²⁾.

(15) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Con D.P.C.M. 23 settembre 2002 è stato emanato il regolamento di cui al presente comma.

(17) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004, la Dir.P.C.M. 13 giugno 2006, la Dir.Stato 13 dicembre 2007, la Dir.Stato 28 giugno 2011, la Dir.Stato 8 febbraio 2013, la Dir.Stato 14 gennaio 2014, la Dir.Stato 8 luglio 2014 e la Dir.Stato 24 febbraio 2015.

(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 e poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 7 ottobre 2011.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile di cui al presente comma, vedi il D.P.C.M. 8 agosto 2013.

(22) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Con D.P.C.M. 21 novembre 2006 è stato costituito il Comitato operativo della protezione civile di cui al presente comma. Per la nuova costituzione e le modalità di funzionamento del suddetto comitato, vedi il D.P.C.M. 8 agosto 2013.

(24) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

(27) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(28) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

(30) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Le direttive di cui al presente comma sono state emanate con due Dir.P.C.M. 6 aprile 2006.

(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

5-bis. Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile.

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico ⁽³³⁾.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contatti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

5. [Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾.

6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'*articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile ⁽³⁶⁾.

(33) *In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2001.*

(34) *Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1 dell'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.*

(35) *Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 40-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.*

(36) *Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

5-ter. *Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.*

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽³⁷⁾.

(37) *Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

5-quater. *Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246*

1. ... ⁽³⁸⁾.

(38) *Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 10 agosto 2000, n. 246.*

6. *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le disposizioni della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, incompatibili con il presente decreto ⁽³⁹⁾.

(39) *Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.*

6-bis. *Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile.*

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno ⁽⁴⁰⁾ da lui delegato sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002 ⁽⁴¹⁾.

(40) Per l'abrogazione delle disposizioni previste dal presente articolo recanti riferimenti al Ministro o al Ministero dell'interno, vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(41) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401. Per la parziale abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

7. Norma di salvaguardia.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al *decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804*, e successive modificazioni ⁽⁴²⁾.

(42) Articolo così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

7-bis. Informazioni di pubblica utilità.

1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea ⁽⁴³⁾.

(43) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

8. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al comma 1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile, e l'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7), che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile», con il quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992; Considerato che il predetto Regolamento contiene la disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile relativamente alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonché alla partecipazione delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazione, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponesse gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile, predisponesse i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del volontariato di Protezione Civile, precisando, anche alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalità di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;

Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;

Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli «Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile», svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 21 giugno 2012;

Adotta i seguenti indirizzi operativi

finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile

Premesse e finalità.

Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attività previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.

La legislazione tutela l'autonomia del volontariato, anche nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.

Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») e' uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi in emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia nelle attività preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di più vaste dimensioni.

E' ora necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio nazionale istituito nel 1992.

I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alle attività di formazione ed addestramento nella stessa materia.

Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite latu sensu al mondo dell'operatività su scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) e', invece, rappresentativa del mondo dell'operatività su scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nonché disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le attività da svolgersi a cura dei volontari di Protezione Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena funzionalità degli istituti contenuti nel regolamento anche a livello locale.

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile, nel predetto quadro ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

- valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge n. 225/1992;
- promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilità delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di Protezione Civile, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento;
- semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 e finalizzate a consentire la piena partecipazione delle organizzazioni alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonché le attività formative ed addestrative nei medesimi campi;
- promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

1. Elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001)

1.1. L'Elenco nazionale

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'articolo 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi comunali di Protezione Civile.

L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento è costituito dalla sommatoria:

- degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;
- dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».

L'accesso ai benefici previsti dal Regolamento è consentito a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.

Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.

Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori a tre anni.

1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile

Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.

L'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.

L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
- c) i gruppi comunali e intercomunali;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.

Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui alla lettera d), al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere notificate contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attività ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi comprese quelle previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

a. assenza di fini di lucro;

b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;

c. presenza prevalente della componente volontaria;

2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (1), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

3. aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione).

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) è inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base: 4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative. Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attività od eventi di rilievo nazionale. In tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresì al conseguente coordinamento operativo.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.

L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali è disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo 3 dei presenti indirizzi.

1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attività di rilievo nazionale.

L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorità nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile:

- a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 diffuse in più regioni o province autonome;
- b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome;
- c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;
- d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.

Le modalità per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.

I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

- a. assenza di fini di lucro;
- b. esplicitazione, dello svolgimento di attività di Protezione Civile;
- c. presenza prevalente della componente volontaria;

2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (2) , da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;

3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:

- in fase di prima iscrizione:

- dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
- partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;
- strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
- possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;
- capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;

- ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:

- conferma dei requisiti su elencati;
- partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con riferimento ad attività diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni che venga mantenuta la caratteristica di unitarietà del meccanismo di mobilitazione.

L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative per attività di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino iscritte anche negli elenchi territoriali.

L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purché in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.

In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operatività di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresì idonee procedure per garantire la tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in caso di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.

La cancellazione dall'elenco centrale è disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

1.4. Gestione informatizzata dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e la sua pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalità per la gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la tempestiva circolazione e la piena condivisione delle informazioni utili nei casi di duplice operatività locale e nazionale. Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001)

L'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è finalizzata alla partecipazione delle medesime alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e alle attività addestrative e formative nel medesimo campo. L'attivazione deve contenere:

- l'evento o l'attività di riferimento;
- la decorrenza; - il termine delle attività (in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa è valida fino a cessata esigenza);
- le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorità od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l'individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati può essere effettuata successivamente;
- l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;
- l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;

- l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.

L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o più degli elementi suindicati, deve essere ratificata nel più breve tempo possibile con l'indicazione di quanto necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti. Ove necessario, è possibile procedere all'accreditamento ed al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai volontari che non necessitano dell'applicazione dei benefici previsti ai sensi dell'articolo 9.

2.1. Attività formative ed addestrative.

Per quanto riguarda le attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili. Per attività formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti (3). Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale dell'attività formativa o addestrativa, sarà considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di proposte per l'organizzazione di ulteriori attività della medesima natura.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attività formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a ciò espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.

Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.

2.2. Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi.

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziare.

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di Protezione Civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziare, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.

2.2.1. Attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale

L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e - per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale è disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione può essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

L'eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole

di autonomia. L'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio alle scopo destinate.

2.2.2. Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di Protezione Civile.

L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione territorialmente competente.

Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorità locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia - ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilità. La disciplina delle relative procedure è rimessa alle singole Regioni.

2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale

Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale);

- attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o alpino.

In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

2.3.2. La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Le attività di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilità del coordinamento degli interventi è attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano più autorità diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel più generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovrà articolarsi con riferimento alle strutture e modalità di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.

La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:

- la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorità competente così individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;

- la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovrà comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;

- la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale è rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorità richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento. In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potrà avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovrà aver cura che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001

Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua ai presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

3. Entrata in vigore e aggiornamento

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi in essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione. L'applicazione dei presenti indirizzi e' oggetto di valutazione triennale, anche al fine dell'adozione di eventuali correttivi o integrazioni.

Roma, 9 novembre 2012

Il Presidente: Monti

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.
Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione

europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attivita' di esecuzione e' esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

Art. 4.

Indirizzo e coordinamento

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 5.

Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Coordinamento delle informazioni

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 7.

Attribuzione delle risorse

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo.

Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

Art. 8.

Regime fiscale del trasferimento dei beni

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 9.

Riordino di strutture

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 10.

Regioni a statuto speciale

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

(...)

Capo VIII
Protezione civile

Art. 107.

Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
 - b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
 - d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
 - f) alle funzioni operative riguardanti:
 - 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
 - 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
 - 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
 - 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
 - g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 108.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
- a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
 - 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
 - 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
 - 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
 - 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
 - b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 109.

Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;

b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;

b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 110.

Riordino dell'ANPA

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

Art. 111.

Servizio meteorologico nazionale distribuito

1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui e' riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

(...)

Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

Capo I

1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali ⁽²⁾ ⁽³⁾.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici ⁽⁴⁾.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ⁽⁵⁾;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
- r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ⁽⁶⁾.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ⁽⁷⁾;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(7) Lettera così modificata prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi dall'art. 20, L. 24 novembre 2000, n. 340 e, infine, dal comma 2 dell'art. 48, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(8) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(9) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali ⁽¹⁰⁾.

2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali ⁽¹¹⁾.

(10) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo ⁽¹²⁾;

d) sopprese, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi ⁽¹³⁾;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali ⁽¹⁴⁾;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

(12) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(13) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali ⁽¹⁵⁾.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 ⁽¹⁶⁾.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati ⁽¹⁷⁾;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a ⁽¹⁸⁾:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999 ⁽¹⁹⁾;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli *articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli *articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69* ed il *regolamento (CEE) n. 1893/91*, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della *direttiva 91/440/CEE* del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica ^{(20) (21)}.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi ⁽²²⁾.

5. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o

delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

(15) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(16) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18) In attuazione delle deleghe di cui al presente comma, vedi il *D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422* e il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143*.

(19) Lettera così modificata dall'*art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(20) Vedi, anche, l'*art. 17, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 125 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, dell'art. 3, comma 1 lett. g), e 4, comma 4, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(23) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191* e poi dall'*art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(24) Vedi, anche, il *D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345* e il *D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96*.

(25) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della *L. 15 marzo 1997, n. 59*, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

5. 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari ⁽²⁶⁾.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari ⁽²⁷⁾.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere ⁽²⁸⁾.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

(26) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(27) Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(28) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 24 dell'art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246.

6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ⁽²⁹⁾.

(29) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui ⁽³⁰⁾.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni

dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁽³¹⁾ ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

(30) In attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 7 luglio 1999.

(31) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(32) Il provvedimento di cui al presente comma è stato approvato con D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

(33) Vedi, anche, l'art. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 L. 22 luglio 1975, n. 382 ;

b) l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonché la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della L. 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»⁽³⁴⁾;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

(34) Con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

(35) L'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

(36) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

9. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infra-regionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane ^{(37) (38)}.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

(37) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

(38) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della L. 15 marzo 1997, n. 59, sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1 ^{(39) (40)}.

(39) Comma così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(40) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Capo II

11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 ⁽⁴¹⁾, uno o più decreti legislativi diretti a ⁽⁴²⁾:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale ⁽⁴³⁾;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso ⁽⁴⁴⁾.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore ⁽⁴⁵⁾.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi ⁽⁴⁶⁾:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'*articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* ⁽⁴⁷⁾;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti ⁽⁴⁸⁾;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ⁽⁴⁹⁾;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica ⁽⁵⁰⁾.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ⁽⁵¹⁾.

5. Il termine di cui all'*articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'*articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421*: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera f) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale.».

7. Sono abrogati gli *articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso ⁽⁵²⁾.

(41) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(42) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera b):

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;

il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»;

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);

- quanto alla lettera c):

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- quanto alla lettera d):

il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

(43) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(44) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(45) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(46) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

(47) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.

(49) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.

(50) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(51) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(52) Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla *legge 23 agosto 1988, n. 400*, dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze⁽⁵³⁾;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità⁽⁵⁴⁾;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovrazionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovrazionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'*articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'*articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'*articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

f) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali ⁽⁵⁵⁾.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegata alla *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono corrispondentemente ridotte.

(53) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 29, L. 8 novembre 2000, n. 328. Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 3, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(54) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(55) Lettera così sostituita dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

13. 1. ... ⁽⁵⁶⁾.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'*articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, come sostituito dall'*articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546*, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, introdotto dal comma 1 del presente articolo ⁽⁵⁷⁾.

(56) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(57) Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

14. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla *L. 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, dal *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, dall'*articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20*, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'*articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche ⁽⁵⁸⁾.

(58) Vedi, anche, l'art. 44, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 45, comma 25, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

15. 1. [Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma] ⁽⁵⁹⁾.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni ⁽⁶⁰⁾.

(59) Comma abrogato dal comma 3-bis dell'art. 75 (ora art. 91), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42.

(60) Il regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.

16. 1. Il Comitato scientifico di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'*articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303*. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'*articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e al *D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303*, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale ⁽⁶¹⁾.

(61) *Comma così modificato dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50.*

17. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, dal *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, dall'*articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20*, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso ⁽⁶²⁾.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

(62) *L'originaria lettera h) dell'art. 20, comma 5, è stata qui collocata come lettera f) dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.*

18. 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46*, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Capo III

20. 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo ⁽⁶³⁾;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

- 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
- 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
- 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
- 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
- 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi ⁽⁶⁴⁾.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa ⁽⁶⁵⁾;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi ⁽⁶⁶⁾;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento ⁽⁶⁷⁾;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti ⁽⁶⁸⁾;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ⁽⁶⁹⁾.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo ⁽⁷⁰⁾.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa ⁽⁷¹⁾.

(63) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(64) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(65) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(66) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(67) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(68) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(69) Le attuali lettere da f) a f-quinquies) così sostituiscono l'originaria lettera f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(70) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

(71) Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1, gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229 del 2003 e l'art. 43, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione ⁽⁷²⁾.

(72) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 8 marzo 1999, n. 50 e poi così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

20-ter. 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali ⁽⁷³⁾.

(73) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 28 novembre 2005, n. 246.

Capo IV

21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, con quelle della presente legge ⁽⁷⁴⁾.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti ⁽⁷⁵⁾.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'*articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche] ⁽⁷⁶⁾.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'*articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ⁽⁷⁷⁾.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri ⁽⁷⁸⁾:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);

e) attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente

all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri ⁽⁷⁹⁾:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'*articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla *legge 10 dicembre 1997, n. 425*. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'*articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425* ⁽⁸⁰⁾.

(74) Per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233. Per le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, vedi il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

(75) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 28 agosto 2000, n. 240, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(76) Periodo soppresso dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(77) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44.

(78) Alinea così modificato prima dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.

(79) In attuazione della delega contenuta nel presente comma è stato emanato il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71).

(80) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13.

22. 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2 ⁽⁸¹⁾.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano ⁽⁸²⁾.

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati ⁽⁸³⁾.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.

(81) *Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.*

(82) *Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.*

(83) *Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.*

Allegato 1

(previsto dall'articolo 20, comma 8)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;

legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;

legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;

decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;

legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;

legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392;

legge 25 giugno 1956, n. 702;

legge 15 febbraio 1957, n. 26.

3. [Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27] ⁽⁸⁴⁾.

4. [Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860;

legge 18 dicembre 1973, n. 836;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;

legge 26 luglio 1978, n. 417] ⁽⁸⁵⁾.

5. [Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178]* ⁽⁸⁶⁾.

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 29 ottobre 1991, n. 358;

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;*

regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;*

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. [Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con *regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;*

testo unico approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;*

legge 24 gennaio 1977, n. 7;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275] ⁽⁸⁷⁾.

10. [Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989;

decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162] ⁽⁸⁸⁾.

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

legge 5 marzo 1990, n. 46;

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

12. [Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157] ⁽⁸⁹⁾.

13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:

articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

legge 7 dicembre 1984, n. 818.

15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):

regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;

disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;

legge 5 giugno 1850, n. 1037;

regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

legge 21 giugno 1896, n. 218;

regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;

legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.

18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e altre procedure connesse:

legge 25 giugno 1865, n. 2359;

legge 22 ottobre 1971, n. 865⁽⁹⁰⁾.

19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 6 febbraio 1985, n. 15;

legge 22 dicembre 1990, n. 401;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

20. [Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 30 dicembre 1986, n. 943;

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39]⁽⁹¹⁾.

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:

articolo 37 del codice della navigazione.

22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:

norme approvate con *regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;*

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

regolamento approvato con *regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038*;

testo unico approvato con *regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*.

23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al *decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349*):

testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*;

legge 30 aprile 1969, n. 153;

legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;

legge 23 dicembre 1978, n. 833;

legge 11 marzo 1988, n. 67;

legge 9 marzo 1989, n. 88;

decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.

25. [Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

legge 30 aprile 1969, n. 153;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638] ⁽⁹²⁾.

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150;

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 gennaio 1977, n. 10.

27. [Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:

legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale] ⁽⁹³⁾.

28. [Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7] ⁽⁹⁴⁾.

29. [Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27] ⁽⁹⁵⁾.

30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

32. [Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273] ⁽⁹⁶⁾.

33. [Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199] ⁽⁹⁷⁾.

34. [Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252] ⁽⁹⁸⁾.

35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

legge 4 gennaio 1968, n. 15;

testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.*

36. [Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238] ⁽⁹⁹⁾.

37. [Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175] ⁽¹⁰⁰⁾.

38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.

39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:

decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.

40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:

legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).

41. [Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:

legge 12 agosto 1977, n. 675;

legge 17 febbraio 1982, n. 46;

legge 1° marzo 1986, n. 64;

legge 5 agosto 1988, n. 346;

legge 5 ottobre 1991, n. 317;

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641] ⁽¹⁰¹⁾.

42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:

legge 12 agosto 1977, n. 675;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 gennaio 1977, n. 10;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349;

legge 9 gennaio 1991, n. 10;

legge 26 ottobre 1995, n. 447.

44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:

legge 30 aprile 1962, n. 283;

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

45. [Procedimento per il trattamento delle acque reflue:

legge 5 gennaio 1994, n. 36] ⁽¹⁰²⁾.

46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari:

legge 30 aprile 1962, n. 283;

decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
49. [Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775] ⁽¹⁰³⁾.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. [Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36] ⁽¹⁰⁴⁾.
52. [Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341] ⁽¹⁰⁵⁾.
53. [Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
legge 1° marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488] ⁽¹⁰⁶⁾.
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. [Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49] ⁽¹⁰⁷⁾.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. [Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6] ⁽¹⁰⁸⁾.

59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:

legge 10 ottobre 1975, n. 517.

- (84) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (85) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (86) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (87) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (88) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (89) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (90) *Numero così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (91) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (92) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (93) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (94) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (95) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (96) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (97) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (98) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (99) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (100) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (101) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (102) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (103) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (104) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (105) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (106) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (107) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (108) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
-

60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:

legge 28 febbraio 1986, n. 41.

61. [Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile:

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95] ⁽¹⁰⁹⁾.

62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia:

decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.

64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.

65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:

legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:

legge 24 maggio 1977, n. 227.

68. [Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:

legge 26 febbraio 1987, n. 49] ⁽¹¹⁰⁾.

69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:

legge 21 febbraio 1989, n. 83.

70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

71. [Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero:

legge 1° luglio 1970, n. 518] ⁽¹¹¹⁾.

72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:

legge 26 febbraio 1992, n. 212.

73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero:

legge 24 aprile 1990, n. 100;

legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.

74. [Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:

legge 6 giugno 1974, n. 298;

decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56] ⁽¹¹²⁾.

75. [Procedimento in materia di strumenti per pesare:

legge 10 ottobre 1975, n. 517;

decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121] ⁽¹¹³⁾.

76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:

articoli 33-37 del codice della navigazione;

articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;*

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

legge 28 gennaio 1994, n. 84;

decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;*

regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;*

legge 1° marzo 1975, n. 44;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 17 maggio 1983, n. 217.

78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;*

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:

legge 2 maggio 1976, n. 160.

80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:

legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

legge 16 giugno 1960, n. 623.

81. [Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:

legge 11 aprile 1974, n. 138] ⁽¹¹⁴⁾.

82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 12 ottobre 1982, n. 753.

83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 2 maggio 1976, n. 160.

84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

85. Procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:

regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

legge 28 marzo 1968, n. 415;

decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.

86. Procedimento per la certificazione antimafia:

legge 31 maggio 1965, n. 575;

legge 19 marzo 1990, n. 55;

legge 17 gennaio 1994, n. 7;

decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 ⁽¹¹⁵⁾.

87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

88. [Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ⁽¹¹⁶⁾.

89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*

93. [Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

legge 24 novembre 1981, n. 689;

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ⁽¹¹⁷⁾.

94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

legge 11 giugno 1971, n. 426;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

legge 12 agosto 1993, n. 310 ⁽¹¹⁸⁾.

95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:

legge 10 gennaio 1935, n. 112;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

legge 30 aprile 1969, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

legge 11 gennaio 1979, n. 12;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 8 agosto 1985, n. 443;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti:

legge 5 marzo 1990, n. 46;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 ⁽¹¹⁹⁾.

98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese:

legge 5 febbraio 1992, n. 122;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 ⁽¹²⁰⁾.

98-bis. [Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:

legge 25 gennaio 1994, n. 82;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾.

99. [Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:

regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

legge 29 novembre 1952, n. 2388;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47] ⁽¹²³⁾.

100. [Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63] ⁽¹²⁴⁾.

101. [Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:

legge 15 ottobre 1990, n. 295] ⁽¹²⁵⁾.

102. [Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157] ⁽¹²⁶⁾.

103. [Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358] ⁽¹²⁷⁾.

104. [Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:

legge 10 maggio 1976, n. 319] ⁽¹²⁸⁾.

105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);

legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) ⁽¹²⁹⁾.

106. [Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

legge 11 febbraio 1994, n. 109;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216] ⁽¹³⁰⁾.

107. [Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:

legge 10 febbraio 1962, n. 57;

legge 8 agosto 1977, n. 584;

legge 19 marzo 1990, n. 55;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55] ⁽¹³¹⁾.

108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e relativo regolamento di esecuzione approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*.

109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.

110. [Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178] ⁽¹³²⁾.

111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:

legge 7 agosto 1973, n. 519;

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:

legge 21 dicembre 1978, n. 845;

legge 14 febbraio 1987, n. 40;

legge 16 aprile 1987, n. 183;

decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla *legge 12 novembre 1988, n. 492*;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.

112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*;

legge 24 giugno 1997, n. 196 ⁽¹³³⁾.

112-ter. [Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla *legge 17 aprile 1925, n. 473*;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*;

legge 10 aprile 1991, n. 125 ⁽¹³⁴⁾ ⁽¹³⁵⁾.

112-*quater*. [Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾.

112-*quinqüies*. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;

legge 9 gennaio 1989, n. 13 ⁽¹³⁸⁾.

112-*sexies*. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ⁽¹³⁹⁾.

112-*septies*. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ⁽¹⁴⁰⁾.

112-*octies*. [Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴²⁾.

112-*nonies*. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221 ⁽¹⁴³⁾.

112-*decies*. [Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ⁽¹⁴⁴⁾.

112-*undecies*. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207⁽¹⁴⁵⁾.

(109) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(110) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*

(111) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(112) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*

(113) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(114) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(115) *Numero così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.*

(116) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(117) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(118) *La previsione di cui al presente numero era stata sostituita dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente l'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229 ha disposto che la previsione stessa riacquisti efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.*

(119) *La previsione di cui al presente numero era stata modificata dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente l'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229 ha disposto che la previsione stessa riacquisti efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.*

(120) *La previsione di cui al presente numero era stata modificata dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente l'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229 ha disposto che la previsione stessa riacquisti efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.*

(121) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(122) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*

(123) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*

(124) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(125) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(126) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(127) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(128) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

(129) *Numero così modificato dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340. Vedi, anche, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

(130) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*

(131) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*

- (132) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (133) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- (134) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- (135) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (136) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- (137) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (138) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. Vedi, anche, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*
- (139) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- (140) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- (141) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- (142) *La previsione di cui al presente numero è stata soppressa dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229.*
- (143) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.*
- (144) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi soppresso dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.*
- (145) *Numero aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1998, n. 223.*

Statuto della Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34 e 10 settembre 2014, n. 18)

(....)

TITOLO V**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI**

Articolo 39

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

(....)

Legge regionale 2 maggio 2013, n. 22 recante: "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico".

(BUR n. 9 del 2 maggio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 10 maggio 2013)

Art. 1

(Obiettivi)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, lettere r) e s) dello Statuto e nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e statali in materia:
 - a) riconosce il pubblico interesse alla conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio speleologico ad essa collegato, con particolare attenzione al fenomeno carsico, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali, turistici e sportivi;
 - b) promuove la conoscenza, l'utilizzo didattico e la fruizione pubblica dei luoghi di interesse geologico e speleologico nonché dei paesaggi carsici, in modo compatibile con la conservazione del bene;
 - c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali, degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea.
2. La Regione promuove, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti e l'approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:
 - a) il miglioramento della conoscenza, la conservazione ed il monitoraggio del patrimonio speleologico regionale e della biodiversità ipogea;
 - b) la conservazione, il potenziamento e l'aggiornamento del catasto speleologico regionale;
 - c) la fruizione pubblica e l'utilizzo didattico del patrimonio speleologico compatibili con la conservazione del bene stesso;
 - d) la prevenzione degli incidenti e la sicurezza dei fruitori del patrimonio speleologico della Regione;
 - e) la formazione di nuovi speleologi e la diffusione della speleologia in genere attraverso appositi eventi formativi e divulgativi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nella presente legge si intende per:
 - a) «speleologia», il complesso delle attività di esplorazione, documentazione e studio delle cavità naturali e artificiali nonché delle evidenze naturali e culturali in esse osservabili;
 - b) «speleologi», tutti coloro che in forma associativa o individuale svolgano attività di ricerca, esplorazione, documentazione, studio, divulgazione e difesa del patrimonio speleologico;
 - c) «gruppi speleologici», tutte le forme associative legalmente costituite con sede legale nel territorio regionale, dotate di uno statuto con finalità speleologiche regolarmente registrato alla data dell'entrata in vigore della presente legge, o successivamente a tale data forme associative legalmente costituite da almeno due anni e aventi uno statuto con finalità speleologiche e che dimostrino in modo oggettivo e verificabile di svolgere attività speleologica;
 - d) «patrimonio speleologico», l'insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici e non in ambiente terrestre e/o marino, ma anche creati da attività di natura antropica in contesti naturali o urbani. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi:

- 1) «sistemi carsici», ovvero complessi di forme carsiche ipogee ed epigee organicamente e funzionalmente collegate tra loro;
 - 2) «grotte naturali», ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai cinque metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore ma di rilevante interesse geologico, archeologico, paleontologico, biologico, mineralogico, idrogeologico o naturalistico;
 - 3) «cavità artificiali», ovvero l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'azione dell'uomo, di particolare valore storico, artistico, archeologico, architettonico, naturalistico o geominerario;
 - 4) «grotte archeologiche», ovvero tutte le cavità – a prescindere dalla loro estensione – che conservino al loro interno testimonianze riferibili ad antiche frequentazioni umane o che contengano giacimenti d'interesse paleontologico o paleontologico;
 - 5) «grotte e cavità turistiche», ovvero le grotte naturali e le cavità artificiali per le quali è riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già organizzate e disciplinate.
2. La Regione Calabria riconosce quali scuole di speleologia quelle regolarmente associate al Club Alpino Italiano (CAI) ed alla Società Speleologica Italiana (SSI) e le ulteriori scuole che svolgano la loro attività sul territorio calabrese dotate di un regolamento che rispetti l'incolumità fisica delle persone e degli istruttori nonché il patrimonio speleologico. Le scuole di speleologia hanno l'onere di formare nuovi speleologi e di diffondere attraverso corsi di formazione le tecniche e le conoscenze relative alla frequentazione degli ambienti sotterranei a prescindere dalla loro origine naturale o artificiale.

Art. 3

(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)

1. La Regione Calabria riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e della struttura competente sul territorio regionale, il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria (SASC), in conformità a quanto stabilito nell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed, eventualmente, il recupero dei caduti nell'ambiente ipogeo nel territorio regionale spetta al SASC, come stabilito dalle leggi 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).

Art. 4

(Catasto Speleologico della Calabria)

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio sotterraneo, la Regione riconosce l'attività e l'assetto preesistente del Catasto delle Grotte della Calabria e del Catasto delle Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana ed istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, presso il Dipartimento dell'ambiente il Catasto Speleologico della Calabria (di seguito denominato CSC) il quale riunisce:
 - a) il Catasto delle Grotte della Calabria (di seguito CGC);
 - b) il Catasto delle Cavità Artificiali della Calabria (di seguito CCAC);
 - c) il Catasto delle Grotte Archeologiche della Calabria (di seguito CGAC).
2. La conservazione, il potenziamento e l'aggiornamento dei dati catastali sono curati dal Dipartimento ambiente della Regione con il supporto dei gruppi speleologici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
 - a) l'elenco delle grotte naturali del CGC;
 - b) l'elenco delle cavità artificiali del CCAC;

- c) l'elenco delle grotte archeologiche del CGAC. Questi tre elenchi vengono curati e aggiornati a titolo gratuito da appositi curatori.
4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.

Art. 5

(Gestione, tutela e pianificazione)

1. I catasti di cui all'articolo 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. L'accesso alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nei luoghi individuati dai catasti di cui all'articolo 4 è fatto divieto di:
 - a) abbandonare rifiuti;
 - b) alterare il regime idrico e della circolazione dell'aria con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
 - c) alterare la morfologia del terreno;
 - d) accedere se non per attività di esplorazione, ricerca, formazione e didattica;
 - e) asportare o danneggiare o vendere affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paleontologici;
 - f) realizzare nuove cave e discariche.
4. I divieti di cui al comma 3 si estendono ad eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nei catasti di cui all'articolo 4 ed il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.
5. Il sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela, su motivata indicazione degli organi competenti, qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, fatte salve le prerogative di cui all'articolo 3.
6. Il sindaco, su segnalazione degli organi competenti, in caso di necessità, indifferibilità ed urgenza, può disporre il divieto di accesso alle grotte nelle quali siano presenti reperti paleontologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità ed interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e della flora, fatte salve le prerogative di cui all'articolo 3.
7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.
8. Fatto salvo quanto indicato al comma 3, qualora i siti compresi nei catasti di cui all'articolo 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.
9. La Regione, tramite l'assessorato all'ambiente, senza oneri a carico del bilancio regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico attraverso la stipula di apposite convenzioni nel rispetto della normativa vigente con i gruppi speleologici di cui all'articolo 2, gli istituti di ricerca e le associazioni attive nello studio, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

Art. 6
(Sanzioni)

1. Ferme restando le competenze stabilite in materia penale e di danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela contenute nella presente legge comportano la riduzione in ripristino, l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) violazione dei divieti di cui alle lettere b), c) e f) del comma 3 dell'articolo 5 da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10 mila 330;
 - b) violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 3 dell'articolo 5 da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 5;
 - c) violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 7
(Funzioni di controllo e sorveglianza)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente o gli enti preposti alla tutela provvedono ad apporre apposita segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.
2. Ferme restando le funzioni istituzionali del Corpo Forestale dello Stato previste dalla vigente normativa, le funzioni di controllo e sorveglianza possono altresì essere svolte dalle polizie provinciali e municipali, le quali si avvalgono, ove necessario, di speleologi e organizzazioni speleologiche di cui agli articoli 2 e 3. Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati dipartimentali delle foreste.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Regione Veneto - Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 recante: "Nuove norme in materia di soccorso alpino.

(BUR N. 48/2015)

Art. 1 - Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto.

1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e successive modificazioni ed ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV - CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.

Art. 2 - Soccorso ed elisoccorso.

1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASV - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie, attraverso il numero unico 118 e con le centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), attraverso il 112 di cui alla direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e successive modificazioni ed alla normativa nazionale di recepimento.

2. La Regione del Veneto, anche in osservanza al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del SASV - CNSAS nelle centrali operative NUE 112 di cui al comma 1 sia a valenza regionale sia a valenza provinciale o interprovinciale.

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie si avvalgono di personale SASV - CNSAS, tramite idonee convenzioni onerose stipulate con il SASV - CNSAS stesso, ovvero con le sue articolazioni territoriali. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi della legge n. 74 del 2001.

4. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASV - CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Scuole ed attività specialistiche.

1. La Regione del Veneto sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASV - CNSAS e si avvale del SASV - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

Art. 4 - Rete radio.

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione in capo al SASV - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112 di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, quando il SASV - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASV - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

Art. 5 - Prestazioni.

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto

disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza". Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3. La Giunta regionale, sentito il SASV - CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell'utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione del Veneto.

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unità locale sociosanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.

Art. 6 - Segni distintivi.

1. Il SASV - CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e dalla normativa nazionale di recepimento.

Art. 7 - Comitato di indirizzo e controllo.

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alle competenti commissioni consiliari.

2. La Giunta regionale nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge. Alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

Art. 8 - Finanziamento delle attività.

1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese per:

- a) l'attività formativa, l'attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;
- b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l'attività del personale dipendente e del personale SASV - CNSAS;
- c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
- d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all'articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SASV - CNSAS.

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39 dell'articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 650.000,00 per l'esercizio 2015, si provvede con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione denominata "Finanziamento attività del soccorso alpino - Sanità" (Funzione obiettivo F0019 "Tutela della salute"; Area Omogenea A0040 "Tutela della salute"), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/101703) del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2016, si provvede con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione denominata "Finanziamento interventi strutturali in materia di soccorso alpino - Protezione civile" (Funzione obiettivo F0017 "Protezione civile"; Area Omogenea A0036 "Protezione civile"), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente, nell'esercizio 2016, quella dell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio pluriennale 2015-2017.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 10 - Norma transitoria.

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, così come previsti e disciplinati dalla legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 "Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino", continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 11 - Norma di abrogazione.

1. La legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 "Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino" è abrogata.

Regione Lombardia - Legge Regionale 17 marzo 2015, n. 5 recante: "Disposizioni in materia di interventi di soccorso alpino e speleologico in zone impervie, recupero e salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza

(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione valorizza le attività di soccorso e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche o in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio della Lombardia, in quanto il recupero e il salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza costituiscono un obiettivo regionale di primaria importanza.

Art. 2
(Gestione del soccorso ed elisoccorso)

1. Le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso, sono svolte dalla Regione Lombardia per il tramite dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) che, in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo.

2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), riconosce e promuove l'attività di soccorso prestata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

3. La Regione si avvale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Lombardo, quale struttura regionale operativa del CNSAS nazionale e del servizio della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di soccorso tecnico degli infortunati, dei pericolanti e per il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo, in stretto coordinamento con AREU.

4. La Regione, nell'ambito della promozione turistica della montagna e dell'ipogeo lombardi e con l'intento di promuovere la cultura di un turismo responsabile, favorisce la diffusione e la conoscenza delle indicazioni fornite dal Club Alpino italiano (CAI) nella sfera della propria attività formativa e divulgativa.

Art. 3
(Oneri degli interventi di soccorso e di elisoccorso)

1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

2. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.

3. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza 118, che effettua l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'AREU e la commissione consiliare competente, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:

- a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;
- b) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Lombardia;
- c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del CNSAS e, a giudizio della SOREU 118, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge confluiscono al Titolo 3 'Entrate extra-tributarie' - tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti', iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017.